

T = AVVOCATO
SerialNumber =
TINIT-BNDMNL42
C03C525M
C = IT

Avviso di notificazione per pubblici proclami

Disposta dal TAR Campania di Napoli, Sezione IV, Ordinanza n. 643/2019 del 17.04.2019, pubblicata il 18.04.2019 relativo al giudizio iscritto al n. R.G. 866/2019

Il sottoscritto Avv. Emanuele Biondi (C.F.: BNDMNL42C03C525M - PEC: avvemanuelebiondi@puntopec.it; Fax: 0824/975833),

nella qualità di procuratore

della Dott.ssa D'Agostino Idanna (C.F. DGSDNN79L57B963S), nata a Caserta (CE), il 17/07/1979, nel **giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, Sez. IV, iscritto al n. di R.G. 866/2019** (instaurato dalla Dott.ssa D'Agostino Idanna con ricorso giurisdizionale e successivo atto di motivi aggiunti proposti nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. -convenuto-, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – U.S.R. Campania, in persona del legale rapp.te p.t. -convenuto-, nonché nei confronti delle Sig.re Abbate Antonietta -controinteressata- e Iacobacci Simona -controinteressata-, nonché nei confronti di *“tutti i candidati inseriti in posizione antecedente rispetto alla ricorrente nelle graduatorie generali definitive di merito approvate dal MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relative, per la regione Campania, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche” ed alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”” -altri controinteressati-*),

CON IL PRESENTE AVVISO,

in esecuzione/ottemperanza all'Ordinanza in oggetto, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, specifica quanto segue:

- 1) **AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:** Tribunale Amministrativo regionale della Campania di Napoli, Sez. Quarta, R.G. n. 866/2019;
- 2) **NOME DEL RICORRENTE:** D'AGOSTINO IDANNA
- 3) **ESTREMI DEL RICORSO, dell'ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI E DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

- con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 28.02.2019, la ricorrente ha agito per l'annullamento delle graduatorie definitive di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relative, per la Regione CAMPANIA, alle **classi di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”** (approvate dall'USR Campania con i Decreti n. 28877 del 30.11.2018, n. 30795 del 21.12.2018, e **n. 3233 del 31.01.2019**) e **ADSS “sostegno scuola secondaria di II grado”** (approvate dall'USR Campania con i Decreti n.28879 del 30.11.2018, **n. 422 del 08.01.2019**), nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, nonché per la **rettifica delle graduatorie impugnate mediante attribuzione alla ricorrente del corretto “PUNTEGGIO TITOLP” alla stessa spettante e per l'effetto dell'esatto “punteggio totale” (pari a 86,8 per la cl.conc. A050 e pari a 85,4 per la cl.di concorso ADSS)** e del conseguente dovuto posizionamento spettanti alla ricorrente all'interno delle impugnate graduatorie.

- con il successivo atto di motivi aggiunti, depositato in data 19.03.2019, la ricorrente ha agito per l'annullamento, in aggiunta agli atti già impugnati con il precedente citato ricorso, della graduatoria definitiva di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla **classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”** (approvata dall'USR Campania con il Decreto **n. 3233 del 31.01.2019**), nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, nonché per la **rettifica di tutte le graduatorie impugunate relative alla cl.conc. A050 mediante attribuzione alla ricorrente del corretto “PUNTEGGIO TITOLI”** alla stessa spettante e per l'effetto dell'esatto **“punteggio totale”** (pari a 86,8 per la cl.conc. A050) e del conseguente dovuto posizionamento spettanti alla ricorrente all'interno delle impugunate graduatorie; infatti, con l'atto di motivi aggiunti, la ricorrente evidenziava che, **quanto alla graduatoria di merito concorsuale relativa alla classe di concorso ADSS, l'USR Campania, con decreto n. prot. 5640 del 25.02.2019 ha rettificato, nel senso richiesto dalla Prof.ssa D'Agostino nel ricorso introduttivo del giudizio, la ivi impugnata graduatoria n. 422 del 08.01.2019** (disponendo, quanto alla Prof.ssa D'Agostino, la rettifica del “Punteggio Titoli” da 45,4 a 51,4 e per l'effetto del “Punteggio Totale” da 79,4 a 85,4);

4) MODALITÀ DI CONOSCENZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE:

Lo svolgimento del predetto processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro Generale 866/2019 previa selezione dell'adito TAR Campania, sede di Napoli;

5) MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL CONTENUTO INTEGRALE DEL RICORSO:

Con ordinanza n. 643/2019 del 17.04.2019, pubblicata il 18.04.2019, il TAR CAMPANIA –Napoli-SEZ. IV ha autorizzato la presente notifica per pubblici proclami nella parte II della G.U., sui siti internet del MIUR (ad oggi: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>) e del relativo USR Campania (ad oggi: www.campania.istruzione.it sezione “atti di notifica”); presso i predetti siti internet del MIUR e dell'USR Campania possono essere consultati il testo integrale del Ricorso, dell'Atto di motivi aggiunti, l'elenco dei nominativi dei controinteressati, nonché la predetta ordinanza n. 643/2019;

6) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI all'accoglimento del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti in oggetto:

I controinteressati all'accoglimento dei predetti ricorso ed atto di motivi aggiunti R.G.n. 866/2018 sono tutti coloro che, all'interno della graduatoria generale definitiva di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050–“*scienze naturali, chimiche e biologiche*” ed approvata dall'USR Campania con il Decreto n. 3233 del 31.01.2019, si sono classificati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 172 e che, ove alla ricorrente, D'AGOSTINO IDANNA, fosse assegnato il punteggio totale alla stessa dovuto, pari a 86,8, verrebbero scavalcati per punteggio nella predetta graduatoria. L'elenco nominativo di tali controinteressati è allegato al presente AVVISO.

7) PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO

Il presente avviso è stato redatto in esecuzione dell'Ordinanza TAR Campania di Napoli, Quarta Sezione, n. 643/2019 del 17.04.2019, pubblicata il 18.04.2019, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Al presente avviso sono allegati:

- A) Il testo integrale del **ricorso introduttivo**;
- B) Il testo integrale del atto recante **motivi aggiunti** al ricorso;

- C) **L'elenco nominativo dei controinteressati** estratto dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso A050– “scienze naturali, chimiche e biologiche” per la regione CAMPANIA approvata con decreto n. 3233 del 31.01.2019 pubblicato sul sito dell'U.S.R. Campania;
- D) TAR Campania di Napoli, Sezione IV, **Ordinanza n. 643/2019 del 17.04.2019, pubblicata il 18.04.2019** relativo al giudizio iscritto al n. R.G. 866/2019;
- E) **Ricevuta di avvenuto versamento in data 09.05.2018, a mezzo bonifico bancario, dell'importo di € 30,00** per l'attività di pubblicazione del presente avviso e dei relativi allegati sul sito dell'amministrazione come disposto dal TAR nell'ordinanza di autorizzazione.

In esecuzione della già menzionata ordinanza, si provveda alla notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati così identificati, mediante la pubblicazione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria sul sito istituzionale di codesta Amministrazione **ENTRO E NON OLTRE IL 18/05/2019.**

Si resta in attesa dell'invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti sopra indicati al seguente indirizzo PEC: avvemanuelebiondi@puntopec.it, con la specifica della data in cui è avvenuta detta pubblicazione.

Con osservanza.

Napoli, 10.05.2019

Avv. Emanuele Biondi

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

NELL'INTERESSE della dott.ssa **D'AGOSTINO IDANNA** (C.F. DGS DNN 79L57 B963S), nata a Caserta (CE), il 17/07/1979, e residente in Castel Morrone (CE) alla Via Scese Lunghe, n. 3, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Emanuele Biondi (C.F.: BND MNL 42C03 C525M), dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.: BND PQL 75P02 A783K) e dall'avv. Palmira Graziano (C.F.: GRZ PMR 80H50 F839N) ed elettivamente domiciliata nello studio degli Avv.ti Pasquale ed Emanuele Biondi in Napoli, al Viale della Costituzione, Centro Direzionale, Is. A/3 (Fax: 0824/975833; Pec: avvemanuelebiondi@puntopec.it; avvpasqualebiondi@puntopec.it),

ricorrente

CONTRO

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*;
 - 2) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domiciliano *ex lege* in Napoli alla via Diaz n. 11;

convenuti

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **ABBATE ANTONIETTA**, nata il 01/06/1983 a Santa Maria Capua Vetere (CE) e residente in San Prisco (CE) in Via Gianfrotta, n. 7 (C.F.: BBTNNT83H41I234F) quale controinteressata posizionata al n. 2 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e quale controinteressata posizionata al n. 324 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n.

85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;

- **IACOBACCI SIMONA** nata il 08/06/1982 a Napoli (NA) e residente in Villaricca (NA) in corso Europa n.603/a (C.F.: CBCSMN82H48F839N) quale controinteressata posizionata al n. 7 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all’esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e quale controinteressata posizionata al n. 24 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all’esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;

controinteressate

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i candidati inseriti in posizione antecedente rispetto alla ricorrente nelle graduatorie generali definitive di merito approvate dal MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all’esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relative, per la regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” ed alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”,

altri controinteressati;

PER LA DECLARATORIA D’ILLEGITTIMITÀ E L’ANNULLAMENTO:

- 1) Del Decreto n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”;
- 2) Della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, allegata al DECRETO n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018;

- 3) Del Decreto n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”;
- 4) Della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, allegata al Decreto n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018;
- 5) Del Decreto n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;
- 6) Della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”, allegata al DECRETO n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018;
- 7) Del Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;
- 8) Della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di

concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”, allegata al Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019;

- 9) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione delle predette graduatorie generali di merito relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

Delle convenute Amministrazioni alla rettifica delle graduatorie generali di merito approvate, all’esito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018, per i posti messi a concorso relativamente alla Regione CAMPANIA e per le classi di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*” mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante (quale risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da parte ricorrente all’esito delle rispettive prove orali e dei punteggi spettanti a parte ricorrente per i titoli dichiarati);

IL TUTTO PREVIA SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E IMMEDIATA RETTIFICA, IN VIA CAUTELARE, DELLE PREDETTE GRADUATORIE GENERALI DI MERITO MEDIANTE ATTRIBUZIONE A PARTE RICORRENTE DEL CORRETTO PUNTEGGIO ALLA STESSA SPETTANTE.

FATTO

- 1) La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con D.D.G. n.85 del 01.02.2018 (v. All. n. 05), finalizzata al reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- 2) Precisamente, parte ricorrente ha chiesto di poter partecipare alla procedura concorsuale *de qua* relativamente alle classi di concorso **A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” nella Scuola Secondaria di II grado e ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”, individuando la **Regione Campania** quale Regione per cui concorrere (v. domanda n. prot. MIUR.REGISTRO POLIS.0051770 del 20-03-2018, in All. n. 07).**

- 3) La procedura concorsuale ivi indetta si è articolata in un'unica prova, di tipo orale (cfr. art. 6 del Bando), sicché, al termine della procedura, sono state approvate, per le varie classi di concorso, delle graduatorie di merito regionali, nelle quali i candidati docenti si sono visti assegnare un punteggio complessivo dato dalla sommatoria del punteggio loro assegnato all'esito della sostenuta prova orale e del punteggio loro spettante per i titoli e servizi dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso (cfr. artt. 9, 10 e 11 del Bando).
- 4) In particolare va rilevato che l'art. 10 del Bando ha disposto, al comma 2, che le commissioni di valutazione fossero tenute a valutare *“esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso”* e, al successivo comma 3, che il candidato fosse tenuto, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prova orale, alla presentazione, al Dirigente preposto all'USR competente, dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, *“non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”*.
- 5) Atteso quanto disposto dall'art. 10, comma 2, del Bando (*“La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso”*), la ricorrente, all'interno della predetta domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver conseguito i seguenti titoli e servizi:
- a) *abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”* nelle Scuole Secondarie di II grado (corrispondente alla precedente cl.conc. A060 *“II Grado- SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.”*) mediante **Percorso Abilitante Speciale** conseguito, in data 23.07.2014, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, con votazione 97/100 (v. pag.2 e 4 domanda in All. n. 07 e All. n. 11);
 - b) *abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”* mediante **Specializzazione per abilitazione all'insegnamento su posti di sostegno**, conseguita, in data 18.07.2016, presso l'Università Europea di Roma, con votazione 28/30 (v. pag.3 domanda in All. n. 07 e All. n. 12.1);
 - c) diploma di laurea specialistica in *“Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio (82/s - classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio di cui al d.m. 28/11/2000)”*, conseguita in data 30.05.2008 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, con votazione 100/110 (v. pag.5 domanda in All. n. 07 e All. n. 14): tale titolo è stato dichiarato in domanda da parte ricorrente in quanto titolo valutabile come **seconda laurea**;
diversamente parte ricorrente non ha potuto, altresì, indicare nella domanda di

partecipazione al concorso la propria prima laurea (conseguita in “*Scienze ambientali*” in data 26.09.2007 e con votazione 100/110 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli - v. certificato in All. n. 13), in quanto considerata dal Bando come titolo non valutabile, costituendo tale titolo un mero requisito di accesso al PAS dichiarato in domanda come titolo abilitante per la cl. conc. A050 ed alla Specializzazione dichiarata in domanda come titolo abilitante per la cl.conc. ADSS;

d) certificazione linguistica C1 di lingua inglese, rilasciata a parte ricorrente, **nell'a.s. 2015/2016** (in data **25/02/2016**), presso il centro di formazione “*Demetra*”, dall’Ente Certificatore Pearson LCCI (ricompreso nell’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del Dec.MIUR prot. n. 3889/2012), presso il quale Ente parte ricorrente è registrata con apposito “*candidate number*” (13245398) (v. pag.6 domanda in All. n. 07 e Attestato certificazione linguistica C1 del 25.02.2016 rilasciato dalla Pearson LCCI in All. n. 15.1, pp. 1-2, confermato da certificato Centro Demetra del 21.01.2019, in All. n. 15.1, p. 3);

6) Sempre in conformità a quanto prescritto dal Bando all’art. 10, comma 2, la ricorrente, all’interno della predetta domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver prestato **servizio a tempo determinato in qualità di docente della classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, su posti comune e di sostegno**, presso scuole statali e paritarie, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

anno scolastico in cui è stato prestato o servizio	durata del servizio prestato	tipo di posto (comune o sostegno) in cui è stato prestato il servizio	scuola statale in cui è stato prestato servizio	scuola paritaria in cui è stato prestato servizio	Note informative:
2010/2011	dal: 15/09/2010	comune		Liceo Linguistico	Il Liceo Linguistico Paritario “ <i>Celestino V</i> ” di Casaluce (CE) è

	al: 18/05/2011 (+180 gg.)			Paritario “ <i>Celestino V</i> ” di Casaluce (CE)	stato riconosciuto come Scuola Paritaria ai sensi della legge n. 62/2000 a decorrere dall’a.s. 2004/2005 (cfr. allegato 16.2, ove è riportato l’elenco delle scuole paritarie della Regione Campania funzionanti per l’a.s. 2010.2011— pubblicato dal MIUR-USR Campania sul proprio sito web istituzionale alla pagina http://www.campania.istruzione.it/nnews/2011/allegati/PARITARIE_CAMPANIA_2010-2011.xls . Cfr. certificati servizio in all.. 16.1.
2011/ 2012	dal: 01/10/2011 al: 05/07/2012 (+180 gg.)	comune		Istituto Paritario Per Odontotecnici I.P.I.A. “ <i>A. Biaggi</i> ” di Caserta (CE)	L’Istituto Paritario Per Odontotecnici I.P.I.A. “ <i>A. Biaggi</i> ” di Caserta (CE) è stato riconosciuto come Scuola Paritaria ai sensi della legge n. 62/2000 a decorrere dall’a.s. 2000/2001 (cfr. allegato 16.3, ove è riportato l’elenco delle scuole paritarie della Regione Campania funzionanti per l’a.s. 2011.2012— pubblicato dal MIUR-USR Campania sul proprio sito web istituzionale alla pagina http://www.campania.istruzione.it/narea_parita/2011/PARTARIE_CAMPANIA_2011_12.xls nonché allegato 16.4, ove è riportato l’elenco delle scuole paritarie della Regione
2012/ 2013	dal: 01/10/2012 al: 15/06/2013 (+180 gg.)	comune			

					Campania funzionanti per l'a.s. 2012.2013—pubblicato dal MIUR-USR Campania sul proprio sito web istituzionale alla pagina , http://www.campania.istruzione.it/nnews/2013/allegati/febbraio/paritarie_campania2012_2013.xls . Cfr. certificato servizio in all. 16.1.
2015/ 2016	dal: 17/12/2015 al: 30/06/2016 (+180 gg.)	comune	I.I.S. “E. Fermi” di Montesarchio (BN)		Cfr. contratto di lavoro a t.d. in all. 17.
2016/ 2017	dal: 17/10/2016 al: 30/06/2017 (+180 gg.)	sostegno	I.I.S. “M. Carafa - N. Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN)		Cfr. contratto di lavoro a t.d. in all. 17.
2017/ 2018	dal: 22/09/2017 al: 20/03/2018 (+180 gg.)	sostegno	I.I.S. “Faicchio - Castelvenere” di Faicchio (BN)		Cfr. contratto di lavoro a t.d. in all. 17.

7) Il MIUR –USR per la Campania, “*Per consentire una rapida valutazione dei titoli?*”, all’atto della convocazione dei candidati per la prova orale (cfr. comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail della ricorrente indicato nella propria domanda di partecipazione al concorso), li ha invitati a provvedere all’adempimento di cui all’art. 10, comma 3, del Bando come segue: “*Si invita la S.V. a presentarsi alla data di convocazione della prova orale con gli **eventuali** “**titoli** dichiarati nella domanda di partecipazione, **non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva**”, che **potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice**”; tanto è avvenuto anche all’atto della convocazione per le prove orali dei candidati che, come parte ricorrente, erano in gara,*

quanto alla Regione Campania, per le classi di concorso A050 e ADSS.

- 8) Il giorno delle prove orali della ricorrente (09.07.2018 per la cl.conc. ADSS e 20.07.2018 per la cl.conc. A050), entrambe le commissioni di valutazione delle due classi di concorso (ADSS e A050) hanno preliminarmente rilevato che tutti i titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione fossero documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, sicché la commissione relativa alla cl.conc. A050 non ha voluto alcun certificato in consegna, mentre la commissione relativa alla cl.conc. ADSS ha richiesto il rilascio di mere copie di cortesia sia della domanda di partecipazione al concorso sia dei documenti certificativi di cui la ricorrente fosse in possesso quanto ai titoli e servizi dichiarati in domanda (v. doc. in All.ti 07, 11, 12.1, 12.3, 12.4, 13, 14, 15.1 pp.1-2; 16.1, 17).
- 9) Ebbene, all'esito delle predette prove orali, la ricorrente ha conseguito un **punteggio pari a 40 per la cl.conc. A050** ed un **punteggio pari a 34 per la classe di concorso ADSS.**
- 10) Successivamente, dopo la valutazione dei titoli e servizi dichiarati dai vari candidati nelle proprie domande di partecipazione al concorso, **le graduatorie di merito per la Regione Campania relative alla classe di concorso A050** sono state approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e **pubblicate** sul proprio sito web istituzionale:
 - a) dapprima, **in data 30.11.2018**, in allegato al decreto prot. n. 28877/2018 (v. All. 01) — ove la ricorrente è stata inserita alla **posizione 159**, con punteggio totale di 74,8 (composto da punteggio della prova orale pari a 40 e **“punteggio titoli” pari a 34,8**)
 - b) e, successivamente, **in data 21.12.2018**, in allegato al decreto prot. n. 30795/2018 (v. All. 02), con il quale le graduatorie sono state rettificare in ragione della *“correzione di errori materiali rilevati”* dalla Commissione giudicatrice — ove la ricorrente è retroceduta alla **posizione 181**, con punteggio totale rettificato di 79 (composto da punteggio della prova orale pari a 40 e **“punteggio titoli” rettificato pari a 39**);
- 11) La ricorrente, in data 05.01.2018, ha trasmesso a mezzo pec al MIUR, al relativo Ufficio Scolastico Regionale, nonché, presso le relative sedi di insediamento, ai presidenti della Commissione Giudicatrice e della relativa Prima Sottocommissione, apposita istanza di revisione in autotutela della graduatoria relativa alla cl.conc. A050 (v. All. n. 19), chiedendo la rettifica del **“Punteggio Titoli”** da 39 a **46,8** e per l'effetto del **“Punteggio Totale”** da 79 a **86,8. Tale istanza non ha avuto alcun riscontro.**
- 12) Parimenti, le graduatorie di merito per la Regione Campania relative alla classe di concorso ADSS sono state approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e pubblicate

sul proprio sito web istituzionale:

- a) dapprima, **in data 30.11.2018**, in allegato al decreto prot. n. 28879/2018 (v. All. 03) — ove la ricorrente è stata inserita alla **posizione 436**, con punteggio totale di 79,4 (composto da punteggio della prova orale pari a 34 e **“punteggio titoli” pari a 45,4**)
- b) e, successivamente, **in data 08.01.2019**, in allegato al decreto prot. n. 422/2018 (v. All. 04), con il quale le graduatorie sono state rettificare in ragione della *“correzione di errori materiali rilevati”* dalla Commissione giudicatrice — ove la ricorrente è retroceduta alla **posizione 457**, pur conservando il punteggio totale di 79,4 precedentemente riconosciute (composto da punteggio della prova orale pari a 34 e **“punteggio titoli” pari a 45,4**);
- 13) Dunque, **le graduatorie ripubblicate in data 08.01.2019 non hanno tenuto in alcun conto l’istanza di revisione in autotutela avanzata dalla ricorrente a mezzo pec in data 05.01.2019**, con la quale ella aveva richiesto la rettifica delle prime graduatorie quanto al **“Punteggio Titoli”** da 45,4 a **51,4** e per l’effetto quanto al **“Punteggio Totale”** da 79,4 a **85,4** (cfr. in all. n. 20 istanza di revisione, inoltrata al MIUR, al relativo Ufficio Scolastico Regionale, nonché, presso le relative sedi di insediamento, ai presidenti della Commissione Giudicatrice e della relativa Seconda Sottocommissione).
- 14) La ricorrente, attualmente, risulta destinataria di un incarico di docenza a tempo determinato presso l’I.I.S. *“A. M. de’ Liguori”* di Sant’Agata de’ Goti (BN) (v. All. n. 17).

Tutto quanto innanzi premesso, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stesso presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, chiedendone pertanto l’annullamento sulla base delle seguenti argomentazioni di

DIRITTO

I MOTIVO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 9-10 DEL D.D.G. N. 85 DEL 01.02.2018 NONCHÉ DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. n. 995 del 15.12.2017; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI.

*_*_*

A. SUL PUNTEGGIO SPETTANTE NELLE GRADUATORIE DI MERITO RELATIVE ALLA CL.CONC. A050.

Come evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, per quanto riguarda la cl.conc. A050, parte ricorrente dapprima, con la graduatoria di cui al dec. n. prot. n. 28877 del **30.11.2018** (in All. 01), si è vista assegnare un punteggio totale di 74,8 (composto da punteggio della prova orale pari a 40 e **“punteggio titoli” pari a 34,8**) e, per l'effetto inserire, nella posizione **n. 159** della graduatoria.

Successivamente, con la graduatoria rettificata di cui al dec. n. prot. n. 30795 del **21.12.2018** (in. All. 02), il predetto punteggio titoli è stato rettificato da 34,8 a **39**, sicché, fermo il medesimo punteggio della prova orale (pari a 40), il punteggio totale attribuito alla ricorrente è stato anch'esso rettificato da 74,8 a **79**. Nonostante, tale revisione *in melius* del punteggio, parte ricorrente all'interno di tale graduatoria rettificata per la cl. Conc. A050 è comunque retroceduta alla posizione **n. 181**.

Invero, **nessuna delle due graduatorie** (né la prima del 30.11.2018, né quella rettificata del 21.12.2018) **ha assegnato alla ricorrente il corretto “punteggio titoli” alla stessa spettante in ragione dei vari titoli e servizi dalla stessa dichiarati nella propria domanda.**

Infatti, il “punteggio titoli” assegnato dalle due graduatorie alla ricorrente (pari nella prima a 34,8 e nella seconda a 39) è frutto di un'errata o mancata applicazione dei criteri di valutazione titoli stabiliti dalla Tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017, criteri da applicarsi nella procedura concorsuale per cui è causa secondo quanto disposto appunto dagli art. 9 e 10 del Bando (D.D.G. n. 85/01.02.2018).

In particolare, l'**art. 9 del Bando** (rubricato *“Valutazione della prova orale e dei titoli”*) prevede quanto segue:

- “1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.*
- 2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili.*
- 3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei quaranta disponibili.*

4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al DM 995 DEL 15 DICEMBRE 2017".

Il successivo art. 10 del Bando (rubricato "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli") prevede, inoltre, ai commi 1 e 2, quanto segue:

"1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.

2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Ebbene, applicando i criteri dettati dalla **"tabella A" allegata al dm n. 995 del 15.12.2017** ("Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (in all. n. 06), la valutazione dei titoli e dei servizi posseduti dalla Prof.ssa D'Agostino come indicati nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto essere quella indicata nella seguente tabella:

"PUNTEGGIO TITOLI" spettante alla ricorrente per la CL. CONC. A050			
	Titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso	Voci Tabella A DM 995/15.12.2017 da applicare per la quantificazione del punteggio titoli/servizi	Punteggio da riconoscere per ogni titolo/servizio dichiarato
1	Titolo di abilitazione all'insegnamento (PAS) per cl. Concorso A050	A.1.1	13,2
2	Seconda laurea	B.5.5	6
3	Certificazione linguistica C1	B.5.10	6
4	Servizio cl.conc. 050 - posto	D.1.1	14

	comune (4 anni di servizio)		
5	Servizio su posto di sostegno (2 anni)	D.1.2	1,60
6	Titolo di Specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado	B.5.7	6
			TOTALE "Punteggio titoli" spettante alla ricorrente: 46,8

A chiarimento della sopra riportata tabella si precisa quanto segue:

- 1) Con riguardo al **titolo di abilitazione all'insegnamento** per la specifica classe di concorso A050 (conseguito dalla ricorrente a mezzo **PAS** con votazione di **97/100** e richiesto dal Bando quale "*titolo di accesso*" al concorso, la voce A.1.1. della Tab. A attribuisce un punteggio da calcolarsi secondo la seguente formula

“ $3 \times \frac{p-75}{5}$ punti,
... arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove *p* è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi”.

Ne consegue che, per il titolo di PAS, alla ricorrente spettava un punteggio pari a 13,2 così calcolato: $3 \times [(97-75) / 5] = 3 \times (22 / 5) = 3 \times 4,4 = \mathbf{13,2}$

- 2) Quanto alla **seconda laurea** dichiarata dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione al concorso (precisamente la **laurea specialistica** conseguita dalla ricorrente in "*Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio*", in data 30/05/2008) alla ricorrente spetta un punteggio fisso pari a **6** quale riconosciuto dalla voce B.5.5. della Tab. A per "*Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione*".

Per mero scrupolo, si precisa che **la ricorrente ha conseguito, invero, due lauree, una prima**, in data 26/09/2007, in "*Scienze Ambientali*" ed una **seconda laurea**, in "*Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio*", in data 30/05/2008.

Per il tramite della conseguita prima laurea in "*Scienze Ambientali*", la ricorrente ha potuto accedere al PAS, titolo di abilitazione all'insegnamento richiesto dal Bando *come requisito di*

accesso al concorso. La ricorrente, quindi, nella propria domanda di partecipazione al concorso, avendo dichiarato il PAS quale titolo di abilitazione per l'insegnamento nella classe di concorso A050, **non poteva dichiarare** e quindi far valere (ai fini di un punteggio aggiuntivo) **anche la predetta prima laurea**, trattandosi di **mero titolo presupposto del PAS** (al pari di altri titoli di studio antecedenti, quale ad esempio il diploma di scuola superiore) e, quindi, di un titolo non valutabile ai sensi della sopra citata voce B.5.5. (in quanto non rientrante tra quelli "**ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione**"). **E, infatti, la ricorrente, nella propria domanda di partecipazione al concorso nella sezione "Altri titoli valutabili", si è limitata a dichiarare la seconda laurea** (in "*Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio*"), in quanto se avesse anche dichiarato la prima laurea, tale dichiarazione avrebbe esposto la ricorrente al rischio di dichiarazione mendace (prima laurea dichiarata come terza laurea).

- 3) Quanto alla **certificazione linguistica C1 (lingua inglese)** (dichiarata anch'essa dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione), per la stessa alla ricorrente spetta un punteggio fisso di 6 quale riconosciuto alla voce B.5.10 della Tab. A per "*Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto*".

Nel caso di specie, infatti, la Certificazione Linguistica C1 dichiarata dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione al concorso è stata rilasciata dal Pearson LCCI (presso il centro di formazione "Demetra" di Nola, v. in all.ti 15.1), vale a dire da un Ente Certificatore ricompreso nell'elenco degli Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del Dec.MIUR prot. n. 3889/2012 (cfr. Decreti MIUR di aggiornamento dell'Elenco Enti certificatori in all.ti da 15.2 a 15.5).

- 4) Quanto al punteggio spettante alla ricorrente per il **servizio prestato come docente a tempo determinato su posto comune della cl.di conc. A050** (dalla stessa dichiarato nella propria domanda di partecipazione) andava applicato il criterio di computo indicato dalla Tab.A alla voce D.1.1 secondo cui :

<i>"Servizio di insegnamento prestato <u>sullo specifico posto, classe di concorso</u> o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale</i>	Punti 2 Per i primi due
--	--

<p><i>per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.</i></p> <p><i>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.</i></p> <p><u>È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 1242.</u></p>	<p><i>anni di servizio</i></p> <p>Punti 5</p> <p>dal terzo anno di servizio</p>
---	---

Stante la voce D.1.1. della Tab. A sopra riportata, alla ricorrente dovevano essere riconosciuti, quanto agli anni di servizio prestati nella specifica classe di concorso e sullo specifico posto cui la graduatoria concorsuale si riferisce (posto comune A050) tutto il servizio prestato dalla ricorrente (presso scuole statali o paritarie) per più di 180 gg. per ciascun anno scolastico: nel caso di specie, come più analiticamente riportato nelle premesse in fatto del presente ricorso, la Prof.ssa D'Agostino, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver svolto servizio a tempo determinato come docente su posto comune e per la Cl.conc. A050, presso scuole statali e paritarie, per quattro anni scolastici (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2015/2016) ed in ciascuno di essi per più di 180 gg.

Ne consegue che applicato il criterio di computo del punteggio di cui alla voce D.1.1. cit. (secondo cui per i primi due anni spettano 2 punti per ciascun anno di servizio, e per gli anni dal terzo a seguire 5 punti per ciascun anno di servizio), alla Prof.ssa D'Agostino spettava un punteggio per i predetti quattro anni pari a **14** (=2+2+5+5).

- 5) Quanto al punteggio spettante alla ricorrente per il **servizio prestato come docente a tempo determinato su posto di sostegno** (dichiarato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione) andava applicato il criterio di computo indicato dalla Tab.A alla voce D.1.2 secondo cui :

<p><i>“Servizio di insegnamento prestato <u>su altra classe di concorso o tipologia di posto</u> rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.</i></p> <p><i>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato.</i></p> <p><i>È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”</i></p>	<p>“Punti 0,80</p> <p>Per i primi due anni di servizio</p> <p>Punti 2</p> <p>dal terzo anno di servizio”</p>
---	--

Tanto premesso, va precisato che la ricorrente ha partecipato al concorso per cui è causa sia per la cl. di concorso A050 su posto comune, che per la cl.conc. ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado).

Per quanto, quindi, interessa il punteggio riconosciuto alla ricorrente per la graduatoria A050 relativa a posti comuni, il servizio a tempo determinato prestato dalla ricorrente come docente per la cl.conc. A050 ma su posto di sostegno non poteva essere computato alla stregua della voce D.1.1 della Tabella A (voce relativa al solo “**Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso**”), bensì alla stregua della sopra riportata voce D.1.2 (relativa al **Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto**), che, per quanto interessa il caso di specie, per i primi due anni di servizio prestato sulla medesima classe di concorso ma diversa tipologia di posto attribuisce 0.80 punti per ciascun anno.

Come più analiticamente riportato nelle premesse in fatto del presente ricorso, la Prof.ssa D’Agostino, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver svolto servizio a tempo determinato come docente della cl.conc. A050 su posto di sostegno, presso scuole statali, per due anni scolastici (2016/2017, 2017/2018) ed in ciascuno di essi per più di 180 gg..

Ne consegue che, applicato il criterio di computo del punteggio di cui alla voce D.1.2. cit. (secondo cui per i primi due anni spettano 0,80 punti per ciascun anno di servizio), alla Prof.ssa D’Agostino spettava un punteggio per i predetti due anni pari a **1,60** (=0,80

+0,80).

- 6) Quanto al **Titolo di Specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado** (dichiarato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione) alla ricorrente spettava, infine, il punteggio fisso pari a 6, quale previsto dalla Tab.A alla voce B.5.7: *“Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno)”*. Infatti, tale titolo può valere come punteggio aggiuntivo solo ai fini delle graduatorie che non siano relative a posti di sostegno, e quindi anche per la graduatoria per cui è causa relativa alla cl.conc.A050 su posti comuni.

Tanto premesso, alla stregua dei criteri dettati dalla “tabella A” allegata al dm n. 995 del 15.12.2017 da applicarsi alla procedura concorsuale per espressa previsione del Bando concorsuale, in entrambe le impugnate graduatorie di merito concorsuali relative, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 (sia quella del 30.11.2018, sia quella del 21.12.2018), **alla voce “punteggio titoli” la ricorrente aveva diritto ad un punteggio pari a 46,8**, che, sommato al punteggio conseguito nella prova orale (pari a 40), le dava diritto all'attribuzione di un **punteggio totale in graduatoria pari a 86,8**.

E' di solare evidenza, dunque, la errata valutazione dei titoli operata nei confronti della ricorrente e la conseguente violazione delle disposizioni contenute nel *“Tabella A”* allegata al dm n. 995 del 15.12.2017 oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Detta errata valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente ha inevitabilmente prodotto una quantificazione del punteggio titoli ed un punteggio totale inferiori a quelli spettanti alla ricorrente ed il conseguente errato posizionamento al n.159 della graduatoria del 30.11.2018 e al n.181 della graduatoria rettificata del 21.12.2018.

Da tale circostanza è derivata inevitabilmente una disparità di trattamento tra la Prof.ssa D'Agostino e gli altri partecipanti al concorso, i cui titoli sono stati correttamente valutati, in quanto, se alla ricorrente fosse stato attribuito il corretto punteggio complessivo alla stessa spettante e **pari a 86,8**, ella **sarebbe stata inserita alla posizione n. 71** (e non 159) **della graduatoria del 30.11.2018** (occupata da DE STEFANO MILENA, con punti 86,7) **ed alla posizione n. 141** (e non 181) **della graduatoria rettificata del 21.12.2018** (occupata da PALAZZO PIETRO, con punti 86).

In conclusione, vi è stato un grave errore di valutazione dei titoli posseduti dalla

ricorrente, che ha determinato un errata attribuzione di punteggio ed una graduatoria non corretta: **la graduatoria di merito finale approvata per la regione Campania quanto alla cl. conc. A050 con Decreto, prot. n. 30795 del 21.12.2018** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e pubblicata in pari data sul sito internet dell'U.S.R. Campania è pertanto errata e illegittima e va conseguentemente annullata (così come, per quanto di ragione, la precedente graduatoria di merito approvata per la regione Campania quanto alla cl. conc. A050 con **Decreto, prot. n. 28877 del 30.11.2018** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e pubblicata in pari data sul sito internet dell'U.S.R. Campania).

*_*_*

B. SUL PUNTEGGIO SPETTANTE NELLE GRADUATORIE DI MERITO RELATIVE ALLA CL.CONC. ADSS.

Come evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, per quanto riguarda la cl.conc. ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado), parte ricorrente dapprima, con la graduatoria di cui al dec. n. prot. n. 28879 del **30.11.2018** (in All. 03), si è vista assegnare un punteggio totale di 79,4 (composto da punteggio della prova orale pari a 34 e **“punteggio titoli” pari a 45,4**) e, per l'effetto inserire, nella posizione n. 436 della graduatoria. Successivamente, con la graduatoria rettificata di cui al dec. n. prot. n. 422 del **08.01.2019** (in. All. 14), fermo il medesimo punteggio totale di 79,4 (dato sempre dalla somma del punteggio della prova orale pari a 34 e del **“punteggio titoli”** pari a 45,4) la ricorrente è retroceduta alla posizione n. 457.

Nessuna delle due graduatorie (né la prima del 30.11.2018, né quella rettificata dell'08.01.2019) **ha assegnato alla ricorrente il corretto “punteggio titoli” alla stessa spettante in ragione dei vari titoli e servizi dalla stessa dichiarati nella propria domanda.**

Infatti, il “punteggio titoli” assegnato dalle due graduatorie alla ricorrente (pari in entrambe a 45,4) è frutto di un'errata o mancata applicazione dei criteri di valutazione titoli stabiliti dalla già citata **Tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017, criteri da applicarsi nella procedura concorsuale per cui è causa secondo quanto disposto appunto dagli art. 9 e 10 del Bando (D.D.G. n. 85/01.02.2018).**

Ebbene, applicando i criteri dettati dalla **“Tabella A” allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017**, ai fini delle graduatorie relative alla cl.conc. ADSS, la valutazione dei titoli e dei

servizi posseduti dalla Prof.ssa D'Agostino come indicati nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto essere quella indicata nella seguente tabella:

"PUNTEGGIO TTOLP" spettante alla ricorrente per la CL. CONC. ADSS		
Titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso	Voci Tabella A DM 995/15.12.2017 da applicare per la quantificazione del punteggio titoli/servizi	Punteggio da riconoscere per ogni titolo/servizio dichiarato
1 Titolo di Specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado	A.2.1 + A.2.2	29,8 (10,8+19)
2 Seconda laurea	B.5.5	6
3 Certificazione linguistica C1	B.5.10	6
4 Servizio su posto di sostegno (2 anni)	D.1.1	4
5 Servizio cl.conc. 050 - posto comune (4 anni)	D.1.2	5,6
		TOTALE "Punteggio titoli" spettante alla ricorrente: 51,4

A chiarimento della sopra riportata tabella si precisa quanto segue:

- 1) Con riguardo al calcolo del punteggio spettante alla ricorrente per il **Titolo di Specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado** (dichiarato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione quale titolo di accesso per la specifica cl.conc. ADSS e dalla stessa conseguito in data 18.07.2016 con votazione 28/30) la voce A.2.1. della Tab. A dispone che il punteggio è da calcolarsi

secondo la seguente formula " $3 \times \frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi".

Dunque considerato che il voto del titolo (28/30) espresso in centesimi è pari a 93 (in

quanto [(100x28) :30] =93) ed applicato il predetto criterio di cui alla voce A.2.1., ne consegue che, per il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno vantato dalla ricorrente, a quest'ultima spettava un punteggio pari a 29,8, così calcolato:

$$3 \times [(93-75) / 5] = 3 \times (18 / 5) = 3 \times 3,6 = \mathbf{10,8}.$$

Per il medesimo titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno, la voce A.2.2. della Tab.A prevede, inoltre, che *“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori **Punti 19**”.*

Nel caso di specie, la specializzazione di cui la ricorrente è in possesso è stata conseguita attraverso la frequenza di un percorso di specializzazione cui la predetta ha avuto accesso tramite una procedura selettiva pubblica **per titoli ed esami** (cfr. All.ti n. 12.3 e 12.4), trattandosi di titolo conseguito alla stregua di quanto disposto dal **D.M. MIUR del 30.09.2011** (cfr. art. 6, che prevede l'accesso a questi corsi solo a coloro i quali siano in possesso del **titolo** di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e solo previo superamento di una selezione articolata in **esami** preselettivi, scritti ed orali).

Ne consegue che per il predetto titolo alla ricorrente spetta, in virtù delle voci A.2.1 e A.2.2. citate, il punteggio complessivo di **29,8** (=10,8+19).

- 2) Quanto alla **seconda laurea** dichiarata dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione al concorso (precisamente la laurea specialistica conseguita dalla ricorrente in *“Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio”*, in data 30/05/2008) alla ricorrente spetta come già esposto, un punteggio fisso pari a **6** quale riconosciuto dalla voce B.5.5. della Tab. A per *“Diploma di laurea, **laurea specialistica**, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione”*.
- 3) Quanto alla **certificazione linguistica C1 (lingua inglese)** (dichiarata anch'essa dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione), per la stessa alla ricorrente spetta, come già esposto, un punteggio fisso di 6 quale riconosciuto alla voce B.5.10 della Tab. A.
- 4) Quanto al punteggio spettante alla ricorrente per il **servizio prestato come docente a**

tempo determinato su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado (dichiarato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione) andava applicato il criterio di computo indicato dalla Tab.A alla voce D.1.1, già in precedenza riportato, e secondo il quale per il **“Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione”**, spettano, **“per i primi due anni di servizio”, 2 punti per ciascun anno di servizio.**

Nel caso di specie, come più analiticamente riportato nelle premesse in fatto del presente ricorso, la Prof.ssa D’Agostino, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver svolto servizio a tempo determinato come docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, presso scuole statali, per due anni scolastici (2016/2017 e 2017/2018) ed in ciascuno di essi per più di 180 gg..

Ne consegue che applicato il criterio di computo del punteggio di cui alla voce D.1.1. cit. (secondo cui per i primi due anni spettano 2 punti per ciascun anno di servizio), alla Prof.ssa D’Agostino **spettava un punteggio per i predetti due anni pari a 4** (=2+2).

- 5) Quanto al punteggio spettante alla ricorrente per il **servizio prestato come docente a tempo determinato su posto comune della cl.conc. A050** (dichiarato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione) esso costituisce, con riguardo alla graduatoria di merito relativa alla cl.conc. ADSS, un **“Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione”**.

Sicché il punteggio spettante per tale servizio ai fini della graduatoria relativa alla cl.conc. ADSS andava computato applicando il criterio di computo indicato dalla Tab.A alla voce D.1.2. secondo cui, come già ricordato, per il **“Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione”**, spettano, per i primi due anni 0,8 punti per ciascun anno di servizio e per gli anni dal terzo a seguire 2 punti per ciascun anno di servizio.

Come più analiticamente riportato nelle premesse in fatto del presente ricorso, la Prof.ssa D’Agostino, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver svolto servizio a tempo determinato come docente della cl.conc. A050 su posto comune, presso scuole paritarie e statali, per quattro anni scolastici (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2015/2016) ed in ciascuno di essi per più di 180 gg..

Ne consegue che, applicato il criterio di computo del punteggio di cui alla voce D.1.2. cit.,

alla Prof.ssa D'Agostino **spettava un punteggio per i predetti quattro anni pari a 5,6** (=0,80 +0,80 + 2+2).

Fermo che, per la cl.conc. ADSS, la ricorrente ha conseguito alla prova orale il punteggio di 34, laddove le fosse stato riconosciuto il corretto punteggio titoli pari a 51,4, ella si sarebbe vista assegnare un punteggio totale pari a **85,4**.

È, dunque, evidente la suddetta errata valutazione dei titoli operata nei confronti della ricorrente e la conseguente violazione delle disposizioni contenute nel "tabella A" allegata al dm n. 995 del 15.12.2017 oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Detta errata valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente ha inevitabilmente prodotto una quantificazione del punteggio titoli ed un punteggio totale inferiori a quelli spettanti alla ricorrente ed il conseguente errato posizionamento al n.436 della graduatoria del 30.11.2018 e al n.457 della graduatoria rettificata del 08.01.2019.

Da tale circostanza è derivata inevitabilmente una disparità di trattamento tra la Prof.ssa D'Agostino e gli altri partecipanti al concorso, i cui titoli sono stati correttamente valutati, in quanto, se alla ricorrente fosse stato attribuito il corretto punteggio complessivo alla stessa spettante e **pari a 85,4**, ella **sarebbe stata inserita alla posizione n. 327**(e non 436) **della graduatoria del 30.11.2018** (occupata da ALIPERTA MARIA ROSARIA, con punti 85,4 ma con età anagrafica superiore) **ed alla posizione n. 349** (e non 457) **della graduatoria rettificata dell'08.01.2019** (occupata sempre da ALIPERTA MARIA ROSARIA, con punti 85,4 ma con età anagrafica superiore).

In conclusione, vi è stato un grave errore di valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, che ha determinato un'errata attribuzione di punteggio ed una graduatoria non corretta: **la graduatoria di merito finale approvata per la regione Campania quanto alla cl. conc. ADSS con Decreto prot. n. 422 del 08.01.2019** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e pubblicata in pari data sul sito internet dell'U.S.R. Campania è pertanto errata e illegittima e va conseguentemente annullata (così come, per quanto di ragione, la precedente graduatoria di merito approvata per la regione Campania quanto alla cl. conc. ADSS con **Decreto, prot. n. 28879 del 30.11.2018** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e pubblicata in pari data sul sito internet dell'U.S.R. Campania).

Peraltro, come già rilevato in fatto, si fa presente che tutti i titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione al concorso, come ritenuto dalle stesse Commissioni esaminatrici in sede di prova orale, erano tutti documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'art. 10, comma 3, del Bando, infatti, ha precisato che non dovevano essere presentati i titoli, già autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, tra i quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le abilitazioni specifiche, i titoli di specializzazione, i titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento, le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione, l'appartenenza a ordini professionali, nonché i titoli di servizio (in tal senso si è espresso l'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica – cfr. Nota USR Emilia Romagna, relativa al medesimo concorso, in all. 18).

II MOTIVO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. n. 241/90 E SUCC. MOD.; VIOLAZIONE ART. 97, COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Tutte le impugnate graduatorie relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 e ADSS sono pervenute, dunque, ad un errato giudizio sulla valutazione dei titoli della ricorrente, lasciando trasparire un evidente distacco con i criteri dettati dal Bando di Concorso e dal D.M. n. 995 del 15.12.2017 in materia di valutazione dei titoli.

La giurisprudenza amministrativa è ferma, ad ogni modo, nel ritenere che **il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando** (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso,

vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Nel caso in esame, sebbene le Commissioni giudicatrici fossero vincolate ai criteri indicati nel D.M. n. 995 del 15.12.2017, hanno valutato i titoli ed i servizi dichiarati dalla ricorrente nella propria domanda in maniera del tutto errata, **senza peraltro palesare il criterio di calcolo utilizzato per l'attribuzione dell'inferiore "punteggio titoli"** alla stessa riconosciuto nelle graduatorie impugnate.

Le Commissioni non hanno, dunque, soddisfatto il requisito motivazionale.

È noto che la scelta dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nell'ambito dell'attività discrezionale dell'amministrazione e che detti criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato.

Dunque, più i criteri sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggerà su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Nel caso della valutazione dei titoli, peraltro il Ministero, con il più volte richiamato D.M. n. 995 del 15.12.2017, ha specificamente dettagliato le modalità e i criteri di valutazione degli stessi, nonché i relativi punteggi da attribuire.

Nel caso in esame, dunque, il fatto di aver attribuito alla ricorrente un punteggio sui titoli inferiore a quello effettivo e corrispondente ai criteri dettati dal D.M. n. 995 del 15.12.2017, ha determinato un grave vizio di motivazione delle impugnate graduatorie, giacché non è comprensibile come ed in che modo le Commissioni giudicatrici abbiano assegnato ivi alla ricorrente un punteggio titoli inferiore a quello alla stessa spettante.

ISTANZA CAUTELARE

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Risulta evidente il danno grave e irreparabile che la ricorrente certamente subirà a causa dell'erroneo "*punteggio titoli*" e per l'effetto dell'erroneo punteggio totale attribuito nelle impugnate graduatorie relative, per la regione Campania, alle classi di concorso A050

e ADSS: la ricorrente, infatti, vedrà procrastinata nel tempo la sua immissione in ruolo ovvero verrà preceduta nella scelta delle sedi ove prestare servizio vedendosi scavalcata da concorrenti che hanno un punteggio superiore rispetto ai punteggi totali spettanti nelle predette graduatorie alla ricorrente.

Il danno con ogni evidenza non può nemmeno essere risarcito in via patrimoniale, proprio perché attiene alla carriera del docente, all'anzianità di servizio, alla maturazione dell'esperienza professionale e, non da ultimo, alla sede di lavoro.

Il *fumus boni juris* emerge, con ogni evidenza, dai mezzi di gravame innanzi esposti, con riguardo all'assoluta illegittimità delle impugnate graduatorie sotto il profilo della disparità di trattamento, della violazione di norme procedurali vincolanti e della mancanza di trasparenza.

Pertanto, in sede cautelare si chiede che l'onorevole giudice, previa sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, in attesa della pronuncia nel merito del ricorso, provveda alla rettifica della graduatoria definitiva di merito per la cl.conc. A050 e per la cl. conc. ADSS ordinando l'assegnazione alla ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante nelle graduatorie relative alle classi di concorso A050 e ADSS pubblicate dall'USR Campania, rispettivamente, il 21.12.2018 ed il 08.01.2019.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTT. 41, COMMA 4, E 52, COMMA 2°, DEL C.P.A.

Stante il corposo numero degli altri soggetti controinteressati che renderebbe non solo difficile, ma pressoché impossibile una notifica nei modi ordinari, si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo, al fine di integrare il contraddittorio, autorizzi i sottoscritti avvocati a notificare il presente ricorso a tutti gli altri controinteressati a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. e sul sito internet istituzionale del relativo Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Infatti, il MIUR ha istituito un'apposita pagina istituzionale "*Atti di Notifica*" (<http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>), nella quale, come ivi chiarito dal Ministero, "*sono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria*" ed altrettanto ha fatto il relativo USR per la Campania, dedicando, all'interno del

proprio sito web istituzionale, una pagina “*atti di notifica*” (http://www.campania.istruzione.it/atti_di_notifica/atti_di_notifica.shtml) alla pubblicazione di tutti gli atti per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto la notifica per pubblici proclami.

Come è agevolmente riscontrabile consultando le predette pagine web, le notifiche mediante i siti ministeriali sono state pressoché costantemente disposte dall'autorità giudiziaria **anche senza la contestuale richiesta di notifica ai controinteressati degli atti giudiziari per il tramite della G.U.**.

Ciò non solo il considerazione dell’**elevato costo** che la notifica in G.U. comporta per la parte ricorrente, ma anche per il fatto che la notificazione per pubblici proclami attraverso i predetti siti internet del MIUR e dei relativi Uffici Scolastici Regionali è stata ritenuta uno strumento **più efficace** della notifica in G.U.: è, infatti, indubbio che i docenti controinteressati rispetto a ricorsi quale quello di specie ***consultino più frequentemente i siti web del MIUR e dei relativi Uffici Scolastici Regionali*** (ove sono pubblicati i vari aggiornamenti sullo stato dei concorsi) ***piuttosto che la G.U.*** e che, in ogni caso, tramite la notifica del ricorso per pubblici proclami sui siti ministeriali possono accedere ad ***una maggiore conoscenza*** del giudizio rispetto a quella che deriverebbe loro dal numero limitato di dati pubblicabili sulla G.U. (si pensi, ad es. alla possibilità di consultare il ricorso nel suo testo integrale).

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede al TAR adito ai sensi dell’art. 65 CPA di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria ed in particolare di acquisire tutti gli atti in possesso dell’Amministrazione relativi allo svolgimento della prova concorsuale della ricorrente, in relazione alle prove orali e alla valutazione dei titoli e servizi.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA IL TAR CAMPANIA – NAPOLI

- **IN VIA CAUTELARE**, sospendere l’efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe ed adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo al fine di tutelare gli interessi di parte ricorrente ovvero ordinare alle convenute Amministrazioni di rettificare le graduatorie generali definitive di merito del concorso pubblico bandito con D.D.G. MIUR

n. 85/01.02.2018 relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 (*“scienze naturali, chimiche e biologiche”* nella Scuola Secondaria di II grado) e ADSS (*“sostegno scuola secondaria di II grado”*) **mediante attribuzione a parte ricorrente dei corretti punteggi totali alla stessa spettanti in virtù dei criteri statuiti dal D.M.MIUR n. 995 del 15.12.2017 —tabella A** (punteggi totali pari a 86,8 per la cl.conc. A050 e pari a 85,4 per la cl.conc. ADSS) e, per l’effetto, mediante **assegnazione a parte ricorrente della corretta posizione alla stessa spettante all’interno delle predette graduatorie;**

- **NEL MERITO:** accertata e dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe e di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, disporre l’annullamento e conseguentemente condannare l’Amministrazione resistente a correggere le graduatorie generali definitive di merito del concorso pubblico bandito con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 (*“scienze naturali, chimiche e biologiche”* nella Scuola Secondaria di II grado) e ADSS (*“sostegno scuola secondaria di II grado”*) **assegnando a parte ricorrente i corretti punteggi totali alla stessa spettanti in virtù dei criteri statuiti dal D.M.MIUR n. 995 del 15.12.2017 —tabella A** (punteggi totali pari a 86,8 per la cl.conc. A050 e pari a 85,4 per la cl.conc. ADSS) **nonché, per l’effetto, attribuendo a parte ricorrente la corretta posizione alla stessa spettante nelle predette graduatorie.** Il tutto previa conferma del provvedimento di carattere cautelare già adottato.
- **Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.**

*_*_*

Si producono i documenti di cui in narrativa, quali meglio indicati nell’indice atti ed in particolare:

- 01) Dec. n. prot. 28877 del 30.11.2018 MIUR-USR Campania ed ivi allegata graduatoria di merito concorsuale per cl.concorso A050 –Regione Campania – quali pubblicati sul sito web istituzionale dell’USR Campania;
- 02) Dec. n. prot. 30795 del 21.12.2018 MIUR-USR Campania ed ivi allegata graduatoria di merito concorsuale **rettificata** per cl.concorso A050 –Regione Campania, quali pubblicati sul sito web istituzionale dell’USR Campania;

- 03) Dec. n. prot. 28879 del 30.11.2018 MIUR-USR Campania ed ivi allegata graduatoria di merito concorsuale per cl.concorso ADSS –Regione Campania quali pubblicati sul sito web istituzionale dell’USR Campania;
- 04) Dec. n. prot. 422 del 08.01.2019 MIUR-USR Campania ed ivi allegata graduatoria di merito concorsuale rettificata per cl.concorso ADSS –Regione Campania, quali pubblicati sul sito web istituzionale dell’USR Campania;
- 05) **Bando di Concorso** emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- **D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018**, pubblicato nella G.U. del 16.02.2018 (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14);
- 06) **D.M. n. 995 del 15.12.2017** (*“Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) , e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”*) ed allegata Tab. A, pubblicati nella G.U. del 09.02.2018 (Serie Generale - n. 33);
- 07) **Domanda presentata da parte ricorrente per la partecipazione al concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018** (registrata al protocollo MIUR: MIUR.REGISTRO POLIS.0051770.20-03-2018);
- 08) 1. Dec. USR Campania n. prot. 12146 del 29.05.2018– recante la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola secondaria di II grado – Classe di concorso “A050 Scienze” per la Regione Campania;
2. Dec. USR Campania n. prot. 14242 del 21.06.2018 – recante la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola secondaria di II grado – Classe di concorso “ADSS Sostegno” per la Regione Campania;
- 09) 1. Mail del MIUR-USR Campania pervenuta alla ricorrente in data 08.06.2018, recante **CONVOCAZIONE** parte ricorrente per l’espletamento della prova orale relativa alla **Classe di concorso “A050”** per la Regione Campania ed ivi **Allegato Elenco** recante giorni ed ore fissati per l’estrazione della traccia oggetto della prova orale e per l’espletamento della prova orale;

2. Mail del MIUR-USR Campania pervenuta alla ricorrente in data 06.06.2018, recante **CONVOCAZIONE** parte ricorrente per l'espletamento della prova orale relativa alla **Classe di concorso "ADSS"** per la Regione Campania ed ivi **Allegato Elenco** recante giorni ed ore fissati per l'estrazione della traccia oggetto della prova orale e per l'espletamento della prova orale;
- 10) 1. **Schermata della pagina web istituzionale del MIUR** (http://www.istruzione.it/concorso_docenti/secondaria.shtml) e **"Tabella di confluenza tra le vecchie e le nuove classi di concorso"** ivi pubblicata (link di accesso alla tabella: http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/tabelladiconfluenza.xlsx) dalla quale risulta la corrispondenza tra le precedente classe di concorso A060 *"II GRADO - SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC"* e l'attuale classe di concorso A050 *"II GRADO - Scienze naturali, chimiche e biologiche"*;
2. **Decreto Ministeriale n. 259 del 09.05.2017 e relativo Allegato A;**
- 11) **Decreto MIUR-USR Campania n.prot. A00DRCA UFF.DIR. 9258/U del 18.12.2014 ed allegato elenco dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito della partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) suddivisi per classi di concorso (la ricorrente è inserita in tale elenco, alla relativa pag. 34, ove risulta il conseguimento dell'abilitazione a mezzo PAS per l'allora classe di concorso A060 "II GRADO - SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC" corrispondente all'attuale classe di concorso A050 "II GRADO - Scienze naturali, chimiche e biologiche";**
- 12) 1. **Certificazione del Titolo di Specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno nelle Scuole Secondarie di I e II grado conseguito da parte ricorrente, in data 18.07.2016, presso l'Università Europea di Roma;**
2. **D.M. MIUR n. 30.09.2011** recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"*;
3. **Decreto Rettorale n. 02/2015 Università Europea di Roma** recante *"Bando di selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2014-2015"* al quale ha partecipato, con esito positivo, la ricorrente per il conseguimento del titolo di cui al punto 12.1;

4. **Elenco dei candidati che hanno superato la selezione di cui al predetto D.R. n. 02/2015, quale pubblicato dall'Università Europea di Roma nella propria pagina web istituzionale (<https://www.universitaeeuropeadiroma.it/90-sostegno-2014-2015/>), tra i quali figura anche parte ricorrente;**
5. **D.M. MIUR n. 967 del 24.12.2014 e relativa Tabella A**, ove sono riportati gli Atenei autorizzati all'attivazione, per l'a.s. 2014-2015, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ed il limite di posti previsti per ciascun Ateneo;
- 13) **Certificato attestante il conseguimento da parte ricorrente della seconda laurea in "Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio";**
- 14) **Certificato attestante il conseguimento da parte ricorrente della prima laurea in "Scienze Ambientali";**
- 15) 1. **Certificazione linguistica C1 (lingua inglese) rilasciata a parte ricorrente dalla Pearson LCCI in data 25.02.2016 e confermata da apposita certificazione del Centro di formazione "Demetra" di Nola;**
2. **Elenco Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico pubblicati dal MIUR** sul proprio sito istituzionale alla pagina <http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>;
e **aggiornamenti del sopra citato Elenco** disposti con
3. **D.M. MIUR- Direttore Generale per il personale scolastico n. 1039 del 12.10.2015;**
4. **D.M. MIUR- Direttore Generale per il personale scolastico n. 787 del 22.07.2015;**
5. **D.M. MIUR- Direttore Generale per il personale scolastico n. 651 del 02.07.2015;**
- 16) 1. **Certificati attestanti il servizio prestato a tempo determinato da parte ricorrente alle dipendenze di scuole paritarie (aa.ss. dal 2010/2011 al 2012/2013), servizio dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso;**
nonché Elenchi scuole paritarie superiori di II grado della Regione Campania riconosciute come Scuole Paritarie ai sensi della legge n. 62/2000, funzionanti negli a.s. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, pubblicati dal MIUR-USR Campania sul proprio sito web istituzionale:
2. **elenco pubblicato per l'a.s. 2010/2011 dal MIUR-USR Campania:**
(http://www.campania.istruzione.it/nnews/2011/allegati/PARITARIE_CAMPANIA_2010-2011.xls);

3. elenco pubblicato per l'a.s. **a.s. 2011/2012** dal MIUR-USR Campania:
http://www.campania.istruzione.it/narea_parita/2011/PARITARIE_CAMPANIA_2011_12.xls;
4. elenco pubblicato per l'a.s. **a.s. 2012/2013** dal MIUR-USR Campania:
http://www.campania.istruzione.it/nnews/2013/allegati/febbraio/paritarie_campania2012_2013.xls
- 17) Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati** tra il MIUR e parte ricorrente quale docente ed attestanti il servizio reso presso Scuole Statali (**aa.ss. dal 2015/2016 al 2018/2019**), servizio dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso;
- 18) Nota MIUR – USR Emilia Romagna n. prot. 11615 del 07.06.2018** (con oggetto “*D.D.G. n. 85/2018 – Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Presentazione titoli. Titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Precisazioni?*”);
- 19) Istanza rettifica in autotutela graduatoria di merito concorsuale per cl.concorso A050 –Regione Campania** allegata al Dec. n. prot. 30795 del 21.12.2018 MIUR-USR Campania, documentazione allegata all’istanza nonché copie ricevute di invio, accettazione e consegna delle pec di inoltro, in data 05.01.2019, dell’istanza al MIUR, all’USR Campania, nonché al Presidente della Commissione Giudicatrice ed al Presidente della relativa Prima Sottocommissione;
- 20) Istanza rettifica in autotutela graduatoria di merito concorsuale per cl.concorso ADSS –Regione Campania** allegata al Dec. prot. 28879 del 30.11.2018 MIUR-USR Campania, documentazione allegata all’istanza nonché copie ricevute di invio, accettazione e consegna delle pec di inoltro, in data 05.01.2019, dell’istanza al MIUR, all’USR Campania, nonché al Presidente della Commissione Giudicatrice ed al Presidente della relativa Seconda Sottocommissione;
- 21) Nota USR Campania n. prot. 19974 del 04.09.2018;**
- 22) Nota USR Campania n. prot. 10892 del 26.10.2018;**

*_*_*

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro.

Napoli, 28 gennaio 2019

Avv. Palmira Graziano

Avv. Emanuele Biondi

Avv. Pasquale Biondi

EMANUELE BIONDI

00146 – ROMA – VIA SISTINA N.121 – TEL/FAX . 06-47819939 – CELL. 337-1466733

80143 – NAPOLI – V.LE DELLA COSTITUZIONE, CENTRO DIREZIONALE ISOLA A3 – TEL/FAX 081 5628432

82037 – TELESE TERME – VIA CARSO N.6 – TEL. 0824-975409 – FAX 0824-975833

T = AVVOCATO
SerialNumber =
TINIT-BNDMNL42
C03C525M
C = IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

SEZIONE QUARTA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO REG.RIC. 866/2019

PER:

la dott.ssa **D'AGOSTINO IDANNA** (C.F. DGS DNN 79L57 B963S), nata a Caserta (CE), il 17/07/1979, e residente in Castel Morrone (CE) alla Via Scese Lunghe, n. 3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Emanuele Biondi (C.F.: BND MNL 42C03 C525M), dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.: BND PQL 75P02 A783K) e dall'avv. Palmira Graziano (C.F.: GRZ PMR 80H50 F839N) ed elettivamente domiciliata nello studio degli Avv.ti Pasquale ed Emanuele Biondi in Napoli, al Viale della Costituzione, Centro Direzionale, Is. A/3 (Fax: 0824/975833; Pec: avvemanuelebiondi@puntopec.it; avvpasqualebiondi@puntopec.it),

ricorrente

CONTRO

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*;
- 2) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domiciliario *ex lege* in Napoli alla via Diaz n. 11;

convenuti

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **ABBATE ANTONIETTA**, nata il 01/06/1983 a Santa Maria Capua Vetere (CE) e residente in San Prisco (CE) in Via Gianfrotta, n. 7 (C.F.: BBTNNT83H41I234F) quale controinteressata posizionata al n. 2 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e quale controinteressata posizionata al n. 331 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;

- **IACOBACCI SIMONA** nata il 08/06/1982 a Napoli (NA) e residente in Villaricca (NA) in corso Europa n.603/a (C.F.: CBCSMN82H48F839N) quale controinteressata posizionata al n. 7 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e quale controinteressata posizionata al n. 26 della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;

controinteressate

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i candidati inseriti in posizione antecedente rispetto alla ricorrente nelle graduatorie generali definitive di merito approvate dal MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'esito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 **relative, per la regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” ed alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”,**

altri controinteressati;

PER LA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ E L'ANNULLAMENTO:

- 1) Del Decreto n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”;
- 2) Della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la

Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, allegata al DECRETO n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018;

- 3) Del Decreto n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”;
- 4) Della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, allegata al Decreto n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018;
- 5) Del Decreto n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;
- 6) Della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”, allegata al DECRETO n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018;
- 7) Del Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”;
- 8) Della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al

reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”, allegata al Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019;

- 9) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione delle predette graduatorie generali di merito relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”.

NONCHE', CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI, PER LA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ E L'ANNULLAMENTO:

- 10) **Del Decreto n. prot. 3233 del 31.01.2019, pubblicato in pari data** con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”;
- 11) **Della graduatoria generale di merito, rettificata** a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) **relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, allegata al Decreto n. prot. 3233 del 31.01.2019, pubblicato in pari data;**
- 12) **di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati**, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione della predetta graduatoria generale di merito relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”.

NONCHÉ,

IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO E DEI MOTIVI AGGIUNTI DI CUI AL PRESENTE ATTO,

PER LA CONDANNA

Delle convenute Amministrazioni **alla rettifica di tutte le impugnate graduatorie generali di merito** —impugnate con il ricorso introduttivo per cui è causa e con il presente atto di motivi aggiunti— **approvate, all’esito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018, per i posti messi a concorso relativamente alla Regione CAMPANIA e per la classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”** mediante **attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante** (quale risultante dalla sommatoria del punteggio ottenuto da parte ricorrente all’esito della prova orale e del punteggio spettante a parte ricorrente per i titoli dichiarati);

IL TUTTO PREVIA SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E IMMEDIATA RETTIFICA, IN VIA CAUTELARE, DELLE PREDETTE GRADUATORIE GENERALI DI MERITO MEDIANTE ATTRIBUZIONE A PARTE RICORRENTE DEL CORRETTO PUNTEGGIO ALLA STESSA SPETTANTE.

*_*_*

PREMESSA IN FATTO

Richiamandosi in questa sede tutto quanto più analiticamente esposto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si rappresenta in fatto quanto segue

- 1) La Prof.ssa D’Agostino, con ricorso ritualmente notificato in data 29.01.2019, sia alle parti convenute ed alle controinteressate in epigrafe indicate, e depositato in data 28.02.2019, ha adito il TAR per la Campania- Napoli per chiedere la **declaratoria d’illegittimità e l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia**, di tutti gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe ai punti da 1 a 9, **in particolare delle graduatorie generali di merito approvate, all’esito della procedura concorsuale indetta dal MIUR con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (d’ora in poi “Bando”), per i posti messi a concorso relativamente alla Regione CAMPANIA e per le classi di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*” e ADSS – “*sostegno scuola secondaria di II grado*”.**
- 2) Più precisamente, la Prof.ssa D’Agostino, con il ricorso *de quo*, ha lamentato che le impugnate graduatorie concorsuali non le avessero riconosciuto il **corretto punteggio totale alla stessa spettante all’esito delle procedure concorsuali**, dato (secondo gli artt. 9, 10 e 11 del Bando) dalla sommatoria del **punteggio assegnato all’esito della**

sostenuta prova orale e del punteggio spettante per i titoli e servizi dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

- 3) Al riguardo, il ricorso ha evidenziato come nelle graduatorie ivi impugnate fosse stato correttamente indicato il solo punteggio conseguito dalla Prof.ssa D'Agostino all'esito delle espletate prove orali (pari a 40 per la cl.conc. A050 e pari a 34 per la classe di concorso ADSS), mentre era stato illegittimamente **quantificato al ribasso il c.d. "punteggio titoli"**, vale a dire **il punteggio spettante** alla Prof.ssa D'Agostino **per i titoli e servizi dichiarati nella propria domanda di partecipazione al concorso.**
- 4) Al riguardo, con il ricorso de quo, la Prof.ssa D'Agostino ha lamentato che le graduatorie ivi impugnate avrebbero dovuto riconoscerle, quale punteggio titoli, punti 46,8 per la classe di concorso A050 e punti 51,4 per la classe di concorso ADSS, e che, per l'effetto, attesi i voti conseguiti all'esito delle prove orali, alla stessa spettasse un **punteggio totale complessivo** pari a 86,8 per la cl.conc. A050 ($86,8 = 40 + 46,8$) e pari a 85,4 per la cl.conc. ADSS ($85,4 = 34 + 51,4$).
- 5) Il ricorso ha denunciato come la quantificazione al ribasso del "*punteggio titoli*" riconosciuto dalle graduatorie impugnate alla Prof.ssa D'Agostino fosse frutto della violazione dei criteri **di quantificazione di tale punteggio statuiti dal D.M.MIUR n. 995 del 15.12.2017 — tabella A**, criteri da applicarsi nella procedura concorsuale per cui è causa **secondo quanto disposto appunto dagli art. 9 e 10 del Bando (D.D.G. n. 85/01.02.2018).**
- 6) **Come, infatti, già evidenziato in fatto nel ricorso introduttivo del presente giudizio**, l'art. 10 del Bando ha disposto, al comma 2, che le commissioni di valutazione fossero tenute a valutare "*esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso*" e, al successivo comma 3, che il candidato fosse tenuto, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prova orale, alla presentazione, al Dirigente preposto all'USR competente, dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, "*non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva*".
- 7) Atteso quanto disposto dall'art. 10, comma 2, del Bando ("*La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso*"), la ricorrente, all'interno della predetta domanda di partecipazione al concorso, aveva dichiarato di aver conseguito i seguenti titoli e servizi:
 - a) *abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A050 – "scienze naturali, chimiche e biologiche"* nelle Scuole Secondarie di II grado (corrispondente alla precedente cl.conc. A060 "*II*

- Grado- SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.”) mediante **Percorso Abilitante Speciale** conseguito, in data 23.07.2014, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, con votazione 97/100 (v. pag.2 e 4 domanda in All. n. 07 e All. n. 11 al ricorso introduttivo);*
- b) *abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”* mediante **Specializzazione per abilitazione all’insegnamento su posti di sostegno**, conseguita, in data 18.07.2016, presso l’Università Europea di Roma, con votazione 28/30 (v. pag.3 domanda in All. n. 07 e All. n. 12.1 al ricorso introduttivo);
- c) diploma di laurea specialistica in “*Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio (82/s - classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio di cui al d.m. 28/11/2000)*”, conseguita in data 30.05.2008 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, con votazione 100/110 (v. pag.5 domanda in All. n. 07 e All. n. 14 al ricorso introduttivo): tale titolo è stato dichiarato in domanda da parte ricorrente in quanto titolo valutabile come **seconda laurea**;
- diversamente parte ricorrente non aveva potuto, altresì, indicare nella domanda di partecipazione al concorso la propria *prima laurea* (conseguita in “*Scienze ambientali*” in data 26.09.2007 e con votazione 100/110 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli - v. certificato in All. n. 13), in quanto considerata dal Bando come *titolo non valutabile*, costituendo tale titolo un *mero requisito di accesso al PAS dichiarato in domanda come titolo abilitante per la cl. conc. A050 ed alla Specializzazione dichiarata in domanda come titolo abilitante per la cl.conc. ADSS*;
- d) **certificazione linguistica C1 di lingua inglese**, rilasciata a parte ricorrente, **nell’a.s. 2015/2016** (in data **25/02/2016**), presso il centro di formazione “*Demetra*”, dall’Ente Certificatore Pearson LCCI (ricompreso nell’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del Dec.MIUR prot. n. 3889/2012), presso il quale Ente parte ricorrente era stata registrata con apposito “*candidate number*” (13245398) (v. pag.6 domanda in All. n. 07 al ricorso introduttivo e Attestato certificazione linguistica C1 del 25.02.2016 rilasciato dalla Pearson LCCI in All. n. 15.1, pp. 1-2, al ricorso introduttivo, attestato confermato da certificato Centro Demetra del 21.01.2019, in All. n. 15.1, p. 3 al ricorso introduttivo);
- 8) Sempre in conformità a quanto prescritto dal Bando all’art. 10, comma 2, la ricorrente, all’interno della predetta domanda di partecipazione al concorso, aveva dichiarato di aver prestato **servizio a tempo determinato in qualità di docente della classe di concorso**

A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, **su posti comune e di sostegno**, presso scuole statali e paritarie, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

anno scolastico in cui è stato prestato o servizio	durata del servizio prestato	tipo di posto (comune o sostegno) in cui è stato prestato il servizio	scuola statale in cui è stato prestato servizio	scuola paritaria in cui è stato prestato servizio	Note informative:
2010/2011	dal: 15/09/2010 al: 18/05/2011 (+180 gg.)	comune		Liceo Linguistico Paritario “ <i>Celestino V</i> ” di Casaluce (CE)	Il Liceo Linguistico Paritario “ <i>Celestino V</i> ” di Casaluce (CE) è stato riconosciuto come Scuola Paritaria ai sensi della legge n. 62/2000 a decorrere dall’a.s. 2004/2005 (cfr. allegato 16.2 al ricorso introduttivo, ove è riportato l’elenco delle scuole paritarie della Regione Campania funzionanti per l’a.s. 2010.2011—pubblicato dal MIUR-USR Campania sul proprio sito web istituzionale alla pagina http://www.campania.istruzione.it/nnews/2011/allegati/PARITARIE_CAMPANIA_2010-2011.xls . Cfr. certificati servizio in all. 16.1 al ricorso introduttivo.
2011/2012	dal: 01/10/2011	comune		Istituto Paritario Per	L’Istituto Paritario Per Odontotecnici I.P.I.A. “ <i>A. Biaggi</i> ” di

	al: 05/07/2012 (+180 gg.)			Odontotecnici I.P.I.A. “A. <i>Biaggi</i> ” di Caserta (CE)	Caserta (CE) è stato riconosciuto come Scuola Paritaria ai sensi della legge n. 62/2000 a decorrere dall’a.s. 2000/2001 (cfr. allegato 16.3 al ricorso introduttivo, ove è riportato l’elenco delle scuole paritarie della Regione Campania funzionanti per l’a.s. 2011.2012—pubblicato dal MIUR-USR Campania sul proprio sito web istituzionale alla pagina http://www.campania.istruzione.it/narea_parita/2011/PARTARIE_CAMPANIA_2011_12.xls nonché allegato 16.4 al ricorso introduttivo, ove è riportato l’elenco delle scuole paritarie della Regione Campania funzionanti per l’a.s. 2012.2013—pubblicato dal MIUR-USR Campania sul proprio sito web istituzionale alla pagina , http://www.campania.istruzione.it/nnews/2013/allegati/febbraio/paritarie_campania2012_2013.xls . Cfr. certificato servizio in all. 16.1 al ricorso introduttivo.
2012/ 2013	dal: 01/10/2012 al: 15/06/2013 (+180 gg.)	comune			
2015/ 2016	dal: 17/12/2015 al: 30/06/2016 (+180 gg.)	comune	I.I.S. “E. <i>Fermi</i> ” di Montesarchio (BN)		Cfr. contratto di lavoro a t.d. in all. 17 al ricorso introduttivo.
2016/ 2017	dal: 17/10/2016	sostegno	I.I.S. “M. <i>Carafa</i> - N.		Cfr. contratto di lavoro a t.d. in all. 17 al ricorso introduttivo.

	al: 30/06/2017 (+180 gg.)		<i>Giustiniani</i> ” di Cerreto Sannita (BN)		
2017/ 2018	dal: 22/09/2017 al: 20/03/2018 (+180 gg.)	sostegno	I.I.S. “ <i>Faicchio</i> - <i>Castelvenere</i> ” di Faicchio (BN)		Cfr. contratto di lavoro a t.d. in all. 17 al ricorso introduttivo.

9) **Come già esposto nel ricorso introduttivo del giudizio:**

- a) il MIUR –USR per la Campania, “*Per consentire una rapida valutazione dei titoli*”, all’atto della convocazione dei candidati per la prova orale (cfr. comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail della ricorrente indicato nella propria domanda di partecipazione al concorso), li aveva invitati a provvedere all’adempimento di cui all’art. 10, comma 3, del Bando come segue: “*Si invita la S.V. a presentarsi alla data di convocazione della prova orale con gli eventuali “**titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva**”, che potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice*”; tanto era avvenuto anche all’atto della convocazione per le prove orali dei candidati che, come parte ricorrente, erano in gara, quanto alla Regione Campania, per le classi di concorso A050 e ADSS;
- b) il giorno delle prove orali della ricorrente (09.07.2018 per la cl.conc. ADSS e 20.07.2018 per la cl.conc. A050), entrambe le commissioni di valutazione delle due classi di concorso (ADSS e A050) avevano preliminarmente rilevato che tutti i titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione fossero documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, sicché la commissione relativa alla cl.conc. A050 non aveva voluto alcun certificato in consegna, mentre la commissione relativa alla cl.conc. ADSS aveva richiesto il rilascio di mere copie di cortesia sia della domanda di partecipazione al concorso sia dei documenti certificativi di cui la ricorrente fosse in possesso quanto ai titoli e servizi dichiarati in domanda (v. doc. in All.ti 07, 11, 12.1, 12.3, 12.4, 13, 14, 15.1 pp.1-2; 16.1, 17 al ricorso introduttivo).

10) Tanto premesso in fatto, il ricorso per cui è causa ha impugnato tutti gli atti e provvedimenti elencati nell’epigrafe del presente atto di motivi aggiunti ai punti da 1 a 9 per i seguenti **due motivi**:

MOTIVO I (pagg. 10-23 del ricorso) — “*violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione dell’artt. 9-10 del d.d.g. n. 85 del 01.02.2018 nonché della tabella a allegata al d.m. n. 995 del 15.12.2017; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti*”

MOTIVO II (pagg. 23-24 del ricorso) — “*violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90 e succ. mod.; violazione art. 97, cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta*”.

11) In conclusione, in virtù dei predetti due motivi, il ricorso de quo **ha chiesto la rettifica delle ivi impugnate graduatorie** mediante **attribuzione dei corretti punteggi totali** (pari a 86,8 per la cl.conc. A050 e pari a 85,4 per la cl.conc. ADSS) alla stessa spettanti in virtù dei criteri statuiti dal D.M.MIUR n. 995 del 15.12.2017 —tabella A e, per l’effetto, mediante la propria **assegnazione alla corretta posizione alla stessa spettante all’interno delle predette graduatorie**, il tutto previo accoglimento da parte del Tribunale adito dell’**istanza cautelare** di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, di adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo al fine di tutelare gli interessi di parte ricorrente ovvero di ordinare alle convenute Amministrazioni di disporre l’immediata rettifica delle impugnate graduatorie.

*_*_*

12) Codesto Tribunale ha fissato per il giorno 20.03.2019 l’udienza per l’esame della sopra esposta istanza cautelare.

*_*_*

13) Le graduatorie di merito impugnate dalla Prof.ssa D’Agostino con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono state tutte rettificate dopo la notifica di tale ricorso alle Amministrazioni convenute, notifica avvenuta in data 29.01.2019.

— A —

GRADUATORIA CL. CONCORSO ADSS – RETTIFICA DISPOSTA IN DATA 25.02.2019, QUINDI SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO, AVVENUTA IN DATA 29.01.2019.

14) Si è già rilevato che, quanto alle graduatorie di merito concorsuali relative alla classe di concorso ADSS, con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento del **punteggio totale complessivo** pari a 85,4 (85,4 = 34+51,4), dato dalla somma di punti 34 per la prova orale e di punti 51,4 come punteggio

titoli.

- 15) **Parte ricorrente infatti, tramite l'originario ricorso, ha impugnato due graduatorie di merito concorsuali** relative, per la Regione Campania, alla classe di concorso ADSS:
- a) **una prima graduatoria** allegata al decreto prot. n. 28879/2018 del **30.11.2018** (v. All. 03 al ricorso introduttivo)
- b) **nonché una seconda graduatoria** allegata al decreto prot. n. 422/2018 del **08.01.2019**, (v. All. 04 al ricorso introduttivo), recante rettifica della prima graduatoria.
- 16) In entrambi tali graduatorie, la ricorrente si è vista sempre riconoscere punteggio totale di 79,4 (composto da punteggio della prova orale pari a 34 e **“punteggio titoli” pari a 45,4**), mutando nel passaggio dall'una all'altra solo la sua posizione in graduatoria (dalla pos. n. 436 alla pos. n. 457).
- 17) Nel ricorso per cui è causa è stato evidenziato come **le seconde graduatorie (pubblicate in data 08.01.2019) non avessero tenuto in alcun conto l'istanza di revisione in autotutela avanzata dalla ricorrente a mezzo pec in data 05.01.2019**, con la quale ella aveva richiesto la rettifica della prima graduatoria del 30.11.2018 e precisamente la rettifica del **“Punteggio Titoli”** da 45,4 a **51,4** e per l'effetto del **“Punteggio Totale”** da 79,4 a **85,4** (cfr. in all. n. 20 al ricorso introduttivo: istanza di revisione, inoltrata al MIUR, al relativo Ufficio Scolastico Regionale, nonché, presso le relative sedi di insediamento, ai presidenti della Commissione Giudicatrice e della relativa Seconda Sottocommissione).
- 18) Solo **dopo la notifica del ricorso per cui è causa (avvenuto in data 29.01.2019), e precisamente con decreto n. prot. 5640 del 25.02.2019** (pubblicato in data 26.02.2019 sul proprio sito web istituzionale- in All. 02 al presente atto di motivi aggiunti), l'USR-MIUR per la Campania ha rettificato nel senso richiesto dalla **Prof.ssa D'Agostino la graduatoria di merito concorsuale dell'08.01.2019** relativa alla classe di concorso ADSS-**“sostegno scuola secondaria di II grado”**, più precisamente disponendo, quanto alla **Prof.ssa D'Agostino**, la rettifica del **Punteggio Titoli”** da 45,4 a **51,4** e per l'effetto del **“Punteggio Totale”** da 79,4 a **85,4**.

*_*_*

— B —

GRADUATORIA CL. CONCORSO A050 – RETTIFICA DISPOSTA IN DATA 31.01.2019, QUINDI SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO, AVVENUTA IN DATA 29.01.2019.

- 19) Quanto alle graduatorie di merito concorsuali relative alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”, si è già rilevato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento del **punteggio totale complessivo** pari a 86,8 (86,8= 40+ 46,8) dato dalla somma di punti 40 per la prova orale e di punti 46,8 come punteggio titoli.
- 20) Parte ricorrente infatti, tramite l'originario ricorso, ha impugnato due graduatorie di merito concorsuali relative, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050:
- c) una **prima graduatoria** allegata al decreto prot. n. 28877/2018 del 30.11.2018 (v. All. 01 al ricorso introduttivo),
- d) **nonché una seconda graduatoria** allegata al decreto prot. 30795/2018 del 21.12.2018, (v. All. 02 al ricorso introduttivo), recante rettifica della prima graduatoria.
- 21) Nella prima graduatoria la ricorrente è stata inserita alla posizione 159, con punteggio totale di 74,8 (composto da punteggio della prova orale pari a 40 e “**punteggio titoli ” pari a 34,8**), mentre nella seconda graduatoria la ricorrente è retroceduta alla posizione 181, con punteggio totale rettificato di 79 (composto da punteggio della prova orale pari a 40 e “**punteggio titoli” rettificato pari a 39**).
- 22) Parte ricorrente, in data 05.01.2018, ha trasmesso a mezzo pec al MIUR, al relativo Ufficio Scolastico Regionale, nonché, presso le relative sedi di insediamento, ai presidenti della Commissione Giudicatrice e della relativa Prima Sottocommissione, apposita istanza di revisione in autotutela della graduatoria relativa alla cl.conc. A050 (v. All. n. 19 al ricorso introduttivo), chiedendo la **rettifica del “Punteggio Titoli ” da 39 a 46,8** e per l'effetto la **rettifica del “Punteggio Totale” da 79 a 86,8**.
- 23) Tale istanza di rettifica in autotutela non ha ricevuto alcun riscontro fino a che, **dopo la notifica del ricorso per cui è causa (avvenuta in data 29.01.2019), tale istanza è stata PARZIALMENTE ACCOLTA**, precisamente con decreto dell'USR-MIUR per la Campania **n. prot. 3233 del 31.01.2019** (pubblicato in pari data sul proprio sito web istituzionale- in All. 01 al presente atto di motivi aggiunti);
- 24) Tale decreto del 31.01.2019, infatti, al fine della “*correzione di errori materiali rilevati*” dalla Commissione Giudicatrice nella precedente graduatoria di merito concorsuale del 21.12.2018, ha approvato una nuova graduatoria di merito concorsuale relativa, per la Regione Campania, alla **classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”** e nella quale è stata disposta la **rettifica in melius del “Punteggio**

Titoli della Prof.ssa D'Agostino da 39 a 40,8 (ma **non fino a 46,8** come dalla stessa domandato nella propria istanza in autotutela del **05.01.2018** e nel ricorso per cui è causa già notificato in data **29.01.2018**) e per l'effetto è stata disposta la rettifica del correlativo "**Punteggio Totale**" da 79 a **80,8** (ma **non fino a 86,8**, come dalla stessa domandato nella predetta istanza in autotutela e nel ricorso per cui è causa).

25) Tale decreto del 31.01.2019 ha posizionato parte ricorrente al **n. 173** della graduatoria ivi approvata.

*_*_*_*

Tanto premesso in fatto, **con il presente atto di motivi aggiunti**, parte ricorrente, oltre ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, per i quali insiste affinché ne venga decretato l'illegittimità e l'annullamento, impugna

- il decreto MIUR-USR per la Campania n. prot. 3233 emesso e pubblicato in data 31.01.2019;
- l'ivi approvata graduatoria di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”;
- ed ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione della predetta graduatoria generale di merito relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 – “*scienze naturali, chimiche e biologiche*”.
perché illegittimi, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, per i seguenti motivi di

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti impugnati sono affetti da illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugna la **graduatoria di merito definitiva del Concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”**, quale pubblicata dal MIUR-USR per la Campania.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che qui si riportano nuovamente.

—I—

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 9-10 DEL D.D.G. N. 85 DEL 01.02.2018 NONCHÉ DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. n. 995 del 15.12.2017; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI.

A. SUL PUNTEGGIO SPETTANTE NELLE GRADUATORIE DI MERITO RELATIVE ALLA CL.CONC. A050 — ILLEGITTIMITA' ANCHE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO APPROVATA CON DEC. MIUR-USR CAMPANIA N. PROT. 3233 DEL 31.01.2019 (DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO ORIGINARIO).

Come evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, parte ricorrente infatti, tramite l'originario ricorso, ha impugnato **due graduatorie di merito concorsuali** relative, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050:

- 1) **una prima graduatoria** allegata al decreto prot. n. 28877/2018 del **30.11.2018** (v. All. 01 al ricorso introduttivo),
- 2) **nonché una seconda graduatoria** allegata al decreto prot. 30795/2018 del **21.12.2018**, (v. All. 02 al ricorso introduttivo), recante rettifica della prima graduatoria.

Nella prima graduatoria la ricorrente era stata inserita alla posizione 159, con punteggio totale di 74,8 (composto da punteggio della prova orale pari a 40 e "**punteggio titoli " pari a 34,8**"), mentre nella seconda graduatoria la ricorrente era retroceduta alla posizione 181, con punteggio totale rettificato di 79 (composto da punteggio della prova orale pari a 40 e "**punteggio titoli" rettificato pari a 39**).

Dopo la pubblicazione di entrambe le graduatorie, **parte ricorrente, in data 05.01.2018**, ha trasmesso a mezzo pec al MIUR, al relativo Ufficio Scolastico Regionale, nonché, presso le relative sedi di insediamento, ai presidenti della Commissione Giudicatrice e della relativa Prima Sottocommissione, apposta **istanza di revisione in autotutela della graduatoria relativa alla cl.conc. A050** (v. All. n. 19 al ricorso introduttivo), chiedendo la **rettifica del "Punteggio Titoli " da 39 a 46,8** e per l'effetto la

rettifica del “Punteggio Totale” da 79 a 86,8.

Tale istanza di rettifica in autotutela non ha ricevuto alcun riscontro fino a che, **dopo la notifica del ricorso per cui è causa (avvenuta in data 29.01.2019), tale istanza è stata PARZIALMENTE ACCOLTA**, precisamente con decreto dell’USR-MIUR per la Campania **n. prot. 3233 del 31.01.2019** (pubblicato in pari data sul proprio sito web istituzionale- in All. 01 al presente atto di motivi aggiunti).

Tale graduatoria del 31.01.2019, infatti, quanto alla Prof.ssa D’Agostino, ha disposto, sì, una **rettifica in melius del “Punteggio Titoli” da 39 a 40,8**, ma **non fino a 46,8** come dalla stessa domandato nella propria istanza in autotutela del **05.01.2018** e nel ricorso per cui è causa già notificato in data **29.01.2018**; per l’effetto, tale graduatoria ha disposto la rettifica del **“Punteggio Totale”** della Prof.ssa D’Agostino da 79 a **80,8**, ma **non fino a 86,8**, come dalla stessa domandato nella predetta istanza in autotutela e nel ricorso per cui è causa.

Invero, **nessuna delle tre graduatorie** (né la prime due del 30.11.2018 e del 21.12.2018, impugnate con il ricorso originario, né quella del 31.01.2019, impugnata con il presente atto di motivi aggiunti) **ha assegnato alla ricorrente il corretto “punteggio titoli” alla stessa spettante in ragione dei vari titoli e servizi dalla stessa dichiarati nella propria domanda.**

Infatti, il **“punteggio titoli”** assegnato dalle tre graduatorie alla ricorrente (pari nella prima a 34,8, nella seconda a 39 e nella terza ed ultima a **40,8**) è frutto di un’errata o mancata applicazione dei criteri di valutazione titoli stabiliti dalla **Tabella A** allegata al **D.M. n. 995 del 15.12.2017**, criteri da applicarsi nella procedura concorsuale per cui è causa secondo quanto disposto appunto dagli art. 9 e 10 del **Bando (D.D.G. n. 85/01.02.2018)**.

In particolare, l’art. 9 del Bando (rubricato *“Valutazione della prova orale e dei titoli”*) prevede quanto segue:

- “1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.*
- 2. La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell’ambito dei 40 punti disponibili.*

3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei quaranta disponibili.

4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al DM 995 DEL 15 DICEMBRE 2017".

Il successivo art. 10 del Bando (rubricato "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli") prevede, inoltre, ai commi 1 e 2, quanto segue:

"1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.

2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Ebbene, applicando i criteri dettati dalla **"tabella A" allegata al dm n. 995 del 15.12.2017** ("Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (in all. n. 06 al ricorso introduttivo), la valutazione dei titoli e dei servizi posseduti dalla Prof.ssa D'Agostino come indicati nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto essere quella indicata nella seguente tabella:

"PUNTEGGIO TITOLI" spettante alla ricorrente per la CL. CONC. A050		
Titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso	Voci Tabella A DM 995/15.12.2017 da applicare per la quantificazione del punteggio titoli/servizi	Punteggio da riconoscere per ogni titolo/servizio dichiarato
1 Titolo di abilitazione all'insegnamento (PAS) per cl. Concorso A050	A.1.1	13,2
2 Seconda laurea	B.5.5	6
3 Certificazione linguistica C1	B.5.10	6

4	Servizio cl.conc. 050 - posto comune (4 anni di servizio)	D.1.1	14
5	Servizio su posto di sostegno (2 anni)	D.1.2	1,60
6	Titolo di Specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado	B.5.7	6
			TOTALE "Punteggio titoli" spettante alla ricorrente: 46,8

A chiarimento della sopra riportata tabella si precisa quanto segue:

- 1) Con riguardo al **titolo di abilitazione all'insegnamento** per la specifica classe di concorso A050 (conseguito dalla ricorrente a mezzo **PAS** con votazione di **97/100** e richiesto dal Bando quale "*titolo di accesso*" al concorso, la voce A.1.1. della Tab. A attribuisce un punteggio da calcolarsi secondo la seguente formula

“ $3 \times \frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi”.

Ne consegue che, per il titolo di PAS, alla ricorrente spettava un punteggio pari a 13,2 così calcolato: $3 \times [(97-75) / 5] = 3 \times (22 / 5) = 3 \times 4,4 = \mathbf{13,2}$

- 2) Quanto alla **seconda laurea** dichiarata dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione al concorso (precisamente la **laurea specialistica** conseguita dalla ricorrente in "*Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio*", in data 30/05/2008) alla ricorrente spetta un punteggio fisso pari a **6** quale riconosciuto dalla voce B.5.5. della Tab. A per "*Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione*".

Per mero scrupolo, si precisa che **la ricorrente ha conseguito, invero, due lauree, una prima**, in data 26/09/2007, in "*Scienze Ambientali*" ed una **seconda laurea**, in "*Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio*", in data 30/05/2008.

Per il tramite della conseguita prima laurea in "*Scienze Ambientali*", la ricorrente ha potuto accedere al PAS, titolo di abilitazione all'insegnamento richiesto dal Bando *come requisito di*

accesso al concorso. La ricorrente, quindi, nella propria domanda di partecipazione al concorso, avendo dichiarato il PAS quale titolo di abilitazione per l'insegnamento nella classe di concorso A050, **non poteva dichiarare** e quindi far valere (ai fini di un punteggio aggiuntivo) **anche la predetta prima laurea**, trattandosi di **mero titolo presupposto del PAS** (al pari di altri titoli di studio antecedenti, quale ad esempio il diploma di scuola superiore) e, quindi, di un titolo non valutabile ai sensi della sopra citata voce B.5.5. (in quanto non rientrante tra quelli "**ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione**"). **E, infatti, la ricorrente, nella propria domanda di partecipazione al concorso nella sezione "Altri titoli valutabili", si è limitata a dichiarare la seconda laurea** (in "*Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio*"), in quanto se avesse anche dichiarato la prima laurea, tale dichiarazione avrebbe esposto la ricorrente al rischio di dichiarazione mendace (prima laurea dichiarata come terza laurea).

- 3) Quanto alla **certificazione linguistica C1 (lingua inglese)** (dichiarata anch'essa dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione), per la stessa alla ricorrente spetta un punteggio fisso di 6 quale riconosciuto alla voce B.5.10 della Tab. A per "*Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto*".

Nel caso di specie, infatti, la Certificazione Linguistica C1 dichiarata dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione al concorso è stata rilasciata dal Pearson LCCI (presso il centro di formazione "*Demetra*" di Nola, v. in all.ti 15.1 al ricorso introduttivo), vale a dire da un Ente Certificatore ricompreso nell'elenco degli Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del Dec.MIUR prot. n. 3889/2012 (cfr. Decreti MIUR di aggiornamento dell'Elenco Enti certificatori in all.ti da 15.2 a 15.5 al ricorso introduttivo).

- 4) Quanto al punteggio spettante alla ricorrente per il **servizio prestato come docente a tempo determinato su posto comune della cl.di conc. A050** (dalla stessa dichiarato nella propria domanda di partecipazione) andava applicato il criterio di computo indicato dalla Tab.A alla voce D.1.1 secondo cui :

alla voce D.1.2 secondo cui :

<p><i>“Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.</i></p> <p><i>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato.</i></p> <p><i>È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”</i></p>	<p>“Punti 0,80</p> <p>Per i primi due anni di servizio</p> <p>Punti 2</p> <p>dal terzo anno di servizio”</p>
---	--

Tanto premesso, va precisato che la ricorrente ha partecipato al concorso per cui è causa sia per la cl. di concorso A050 su posto comune, che per la cl.conc. ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado).

Per quanto, quindi, interessa il punteggio riconosciuto alla ricorrente per la graduatoria A050 relativa a posti comuni, il servizio a tempo determinato prestato dalla ricorrente come docente per la cl.conc. A050 ma su posto di sostegno non poteva essere computato alla stregua della voce D.1.1 della Tabella A (voce relativa al solo “**Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso**”), bensì alla stregua della sopra riportata voce D.1.2 (relativa al **Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto**), che, per quanto interessa il caso di specie, per i primi due anni di servizio prestato sulla medesima classe di concorso ma diversa tipologia di posto attribuisce 0.80 punti per ciascun anno.

Come più analiticamente riportato nelle premesse in fatto del presente ricorso, la Prof.ssa D’Agostino, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver svolto servizio a tempo determinato come docente della cl.conc. A050 su posto di sostegno, presso scuole statali, per due anni scolastici (2016/2017, 2017/2018) ed in ciascuno di essi per più di 180 gg..

Ne consegue che, applicato il criterio di computo del punteggio di cui alla voce D.1.2. cit.

(secondo cui per i primi due anni spettano 0,80 punti per ciascun anno di servizio), alla Prof.ssa D'Agostino spettava un punteggio per i predetti due anni pari a 1,60 (=0,80 +0,80).

- 6) Quanto al **Titolo di Specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado** (dichiarato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione) alla ricorrente spettava, infine, il punteggio fisso pari a 6, quale previsto dalla Tab.A alla voce B.5.7: *“Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno)”*. Infatti, tale titolo può valere come punteggio aggiuntivo solo ai fini delle graduatorie che non siano relative a posti di sostegno, e quindi anche per la graduatoria per cui è causa relativa alla cl.conc.A050 su posti comuni.

Tanto premesso, alla stregua dei criteri dettati dalla “tabella A” allegata al dm n. 995 del 15.12.2017 da applicarsi alla procedura concorsuale per espressa previsione del Bando concorsuale, in entrambe le **impugnate graduatorie di merito concorsuali relative, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050** (sia le prime due, del 30.11.2018 e del 21.12.2018, sia l'ultima e definitiva del 31.01.2019), **alla voce “punteggio titoli” la ricorrente aveva diritto ad un punteggio pari a 46,8**, che, sommato al punteggio conseguito nella prova orale (pari a 40), le dava diritto all'attribuzione di un **punteggio totale in graduatoria pari a 86,8**.

E' di solare evidenza, dunque, la errata valutazione dei titoli operata nei confronti della ricorrente e la conseguente violazione delle disposizioni contenute nel *“Tabella A”* allegata al dm n. 995 del 15.12.2017 oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Detta errata valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente ha inevitabilmente prodotto una quantificazione del punteggio titoli ed un punteggio totale inferiori a quelli spettanti alla ricorrente ed il conseguente errato posizionamento al **n. 173** dell'ultima graduatoria approvata in data 31.01.2019.

Da tale circostanza è derivata inevitabilmente una disparità di trattamento tra la Prof.ssa D'Agostino e gli altri partecipanti al concorso, i cui titoli sono stati correttamente valutati, in quanto, se alla ricorrente fosse stato attribuito il corretto punteggio complessivo alla stessa spettante e **pari a 86,8**, ella **sarebbe stata inserita alla posizione n. 140** (e non 173) **della graduatoria del 31.01.2019** (occupata da PALAZZO PIETRO, con punti 86).

In conclusione, vi è stato un grave errore di valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, che ha determinato un'errata attribuzione di punteggio ed una graduatoria non corretta: **la graduatoria di merito finale approvata per la regione Campania quanto alla cl. conc. A050 con Decreto, n. prot. 3233 del 31.01.2019** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e pubblicata in pari data sul sito internet dell'U.S.R. Campania è pertanto errata e illegittima e va conseguentemente annullata (così come, per quanto di ragione, le precedenti graduatorie di merito approvate per la regione Campania quanto alla cl. conc. A050 con i citati **Decreti MIUR-USR Campania prot. n. 28877 del 30.11.2018 e n. 30795 del 21.12.2018**).

Peraltro, come già rilevato in fatto, si fa presente che tutti i titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione al concorso, come ritenuto dalle stesse Commissioni esaminatrici in sede di prova orale, erano tutti documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'art. 10, comma 3, del Bando, infatti, ha precisato che non dovevano essere presentati i titoli, già autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, tra i quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le abilitazioni specifiche, i titoli di specializzazione, i titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento, le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione, l'appartenenza a ordini professionali, nonché i titoli di servizio (in tal senso si è espresso l'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica – cfr. Nota USR Emilia Romagna, relativa al medesimo concorso, in all. 18).

*_*_*

B. SUL PUNTEGGIO SPETTANTE NELLE GRADUATORIE DI MERITO RELATIVE ALLA CL.CONC. ADSS. – ILLEGITTIMITÀ DELLE PRECEDENTI GRADUATORIE DEL 30.11.2018 E DEL 08.01.2019 CONFERMATA DALLA GRADUATORIA APPROVATA IN DATA 25.02.2019 (DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO PER CUI È CAUSA)

Come evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, parte ricorrente infatti,

tramite l'originario ricorso, ha impugnato **due graduatorie di merito concorsuali** relative, per la Regione Campania, alla classe di concorso ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado):

- 1) **una prima graduatoria** allegata al decreto prot. n. 28879/2018 del **30.11.2018** (v. All. 03 al ricorso introduttivo)
- 2) **nonché una seconda graduatoria** allegata al decreto prot. n. 422/2018 del **08.01.2019**, (v. All. 04 al ricorso introduttivo), recante rettifica della prima graduatoria.

In entrambi tali graduatorie, la ricorrente si è vista sempre riconoscere punteggio totale di 79,4 (composto da punteggio della prova orale pari a 34 e **“punteggio titoli” pari a 45,4**), mutando nel passaggio dall'una all'altra solo la sua posizione in graduatoria (dalla pos. n. 436 alla pos. n. 457).

È stato già evidenziato che **le seconde graduatorie (pubblicate in data 08.01.2019) non hanno tenuto in alcun conto l'istanza di revisione in autotutela avanzata dalla ricorrente a mezzo pec in data 05.01.2019**, con la quale ella aveva richiesto la rettifica della prima graduatoria del 30.11.2018 e precisamente la rettifica del **“Punteggio Titoli”** da 45,4 a **51,4** e per l'effetto del **“Punteggio Totale”** da 79,4 a **85,4** (cfr. in all. n. 20 al ricorso introduttivo: istanza di revisione, inoltrata al MIUR, al relativo Ufficio Scolastico Regionale, nonché, presso le relative sedi di insediamento, ai presidenti della Commissione Giudicatrice e della relativa Seconda Sottocommissione).

Solo **dopo la notifica del ricorso per cui è causa (avvenuto in data 29.01.2019), e precisamente con decreto n. prot. 5640 del 25.02.2019** (pubblicato in pari data sul proprio sito web istituzionale- in All. 02 al presente atto per motivi aggiunti), l'USR-MIUR per la Campania **ha rettificato nel senso richiesto dalla Prof.ssa D'Agostino la graduatoria di merito concorsuale dell'08.01.2019 relativa alla classe di concorso ADSS-“sostegno scuola secondaria di II grado”, più precisamente disponendo, quanto alla Prof.ssa D'Agostino, la rettifica del Punteggio Titoli” da 45,4 a 51,4 e per l'effetto del “Punteggio Totale” da 79,4 a 85,4.**

In tal modo, sia pure in ritardo, l'USR Campania ha riconosciuto l'illegittimità delle precedenti graduatorie di cui al dec. n. prot. n. 28879 del **30.11.2018** e di cui al dec. n. prot. n. 422 dell' **08.01.2019**, nella parte in cui esse attribuivano alla Prof.ssa D'Agostino un punteggio titoli inferiore a 51,4 ed un punteggio totale inferiore ad 85,4.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato rilevato come il **“punteggio**

titoli” assegnato dalle prime due graduatorie del 30.11.2018 e dell’ 08.01.2019 alla ricorrente (pari in entrambe a 45,4) fosse frutto di un’errata o mancata applicazione dei criteri di valutazione titoli stabiliti dalla già citata **Tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017, criteri da applicarsi nella procedura concorsuale per cui è causa secondo quanto disposto appunto dagli art. 9 e 10 del Bando (D.D.G. n. 85/01.02.2018).**

Ebbene, applicando i criteri dettati dalla **“Tabella A” allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017**, ai fini delle graduatorie relative alla cl.conc. ADSS, la valutazione dei titoli e dei servizi posseduti dalla Prof.ssa D’Agostino come indicati nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto essere (**come confermato dal sopravvenuto decreto n. prot. 5640/2019 del 25.02.2019**) pari a 51,4, secondo il calcolo operato dalla seguente tabella:

“PUNTEGGIO TITOLI” spettante alla ricorrente per la CL. CONC. ADSS			
	Titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso	Voci Tabella A DM 995/15.12.2017 da applicare per la quantificazione del punteggio titoli/servizi	Punteggio da riconoscere per ogni titolo/servizio dichiarato
1	Titolo di Specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Secondaria di II grado	A.2.1 + A.2.2	29,8 (10,8+19)
2	Seconda laurea	B.5.5	6
3	Certificazione linguistica C1	B.5.10	6
4	Servizio su posto di sostegno (2 anni)	D.1.1	4
5	Servizio cl.conc. 050 - posto comune (4 anni)	D.1.2	5,6
			TOTALE “Punteggio titoli” spettante alla ricorrente: 51,4

Fermo che, per la cl.conc. ADSS, la ricorrente ha conseguito alla prova orale il

punteggio di 34, laddove le prime due graduatorie del 30.11.2018 e dell' 08.01.2019 avessero riconosciuto il corretto punteggio titoli pari a 51,4, ella si sarebbe vista subito assegnare un punteggio totale pari a **85,4**, e non sarebbe stata erroneamente posizionata al n.436 della graduatoria del 30.11.2018 e al n.457 della graduatoria rettificata del 08.01.2019.

Del resto **l'illegittimità** delle predette graduatorie di merito approvate per la regione Campania quanto alla cl. conc. ADSS con i **Decreti n. prot. n. 28879 del 30.11.2018 e prot. n. 422 del 08.01.2019** quanto al punteggio titoli ed al punteggio totale ivi riconosciuto nei confronti della Prof.ssa D'Agostino **risulta confermata dalla sopravvenuta graduatoria di cui al dec.n. prot. 5640/2019 del 25.02.2019** che ha riconosciuto alla docente il corretto punteggio titoli (pari a 51,4) ed il corretto punteggio totale (pari a 85,4).

Tale dec.n. prot. 5640/2019 del 25.02.2019 è stato disposto **successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio**, avvenuta al 29.01.2019, **ricorso che la Prof.ssa D'Agostino si è vista poi costretta a depositare, in data 28.02.2019**; ella, infatti, al fine di limitare le spese conseguenti all'instaurazione di due distinti giudizi, mediante quello stesso unico ricorso notificato il 29.01.2019 aveva impugnato oltre alle due graduatorie relative alla cl.concorso ADSS anche le più volte citate due graduatorie di merito relative alla cl.concorso A050.

Ebbene, il deposito del predetto ricorso si è reso necessario proprio rispetto a tali graduatorie A050, atteso che, dopo la notifica del ricorso, la rettifica disposta con il dec. n. prot. 3233 del 31.01.2019 —impugnato con i presenti motivi aggiunti— non è stata pienamente soddisfattiva dell'interesse di parte ricorrente, per aver riconosciuto in modo solo parziale alla ricorrente il punteggio titoli ed il punteggio totale richiesto, ai fini della rettifica di tali graduatorie, con il notificato ricorso per cui è causa e con la precedente istanza di autotutela del 05.01.2019.

—II—

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. n. 241/90 E SUCC. MOD.; VIOLAZIONE ART. 97, COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Tutte le graduatorie relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050

e ADSS impugnate con il ricorso per cui è causa e con il presente atto di motivi aggiunti sono pervenute, dunque, ad un errato giudizio sulla valutazione dei titoli della ricorrente, lasciando trasparire un evidente distacco con i criteri dettati dal Bando di Concorso e dal D.M. n. 995 del 15.12.2017 in materia di valutazione dei titoli.

La giurisprudenza amministrativa è ferma, ad ogni modo, nel ritenere che **il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando** (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione.

Infatti, il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Nel caso in esame, sebbene le Commissioni giudicatrici fossero vincolate ai criteri indicati nel D.M. n. 995 del 15.12.2017, hanno valutato i titoli ed i servizi dichiarati dalla ricorrente nella propria domanda in maniera del tutto errata, **senza peraltro palesare il criterio di calcolo utilizzato per l’attribuzione dell’inferiore “punteggio titoli”** alla stessa riconosciuto nelle graduatorie impugnate.

Le Commissioni non hanno, dunque, soddisfatto il requisito motivazionale.

È noto che la scelta dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nell’ambito dell’attività discrezionale dell’amministrazione e che detti criteri di valutazione rappresentano l’elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato.

Dunque, più i criteri sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggerà su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Nel caso della valutazione dei titoli, peraltro il Ministero, con il più volte richiamato D.M. n. 995 del 15.12.2017, ha specificamente dettagliato le modalità e i criteri di valutazione degli stessi, nonché i relativi punteggi da attribuire.

Nel caso in esame, dunque, il fatto di aver attribuito alla ricorrente un punteggio sui titoli inferiore a quello effettivo e corrispondente ai criteri dettati dal D.M. n. 995 del 15.12.2017, ha determinato un grave vizio di motivazione delle impugnate graduatorie, giacché non è comprensibile come ed in che modo le Commissioni giudicatrici abbiano assegnato ivi alla ricorrente un punteggio titoli inferiore a quello alla stessa spettante.

ISTANZA CAUTELARE

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Risulta evidente il danno grave e irreparabile che la ricorrente certamente subirà a causa dell'erroneo "*punteggio titoli*" e per l'effetto dell'erroneo punteggio totale attribuito nell'impugnata graduatoria approvata con dec. n. prot. 3233 del 31.01.2019 e relativa, per la regione Campania, alla classe di concorso A050: la ricorrente, infatti, vedrà procrastinata nel tempo la sua immissione in ruolo ovvero verrà preceduta nella scelta delle sedi ove prestare servizio vedendosi scavalcata da concorrenti che hanno un punteggio superiore rispetto ai punteggi totali spettanti nelle predette graduatorie alla ricorrente.

Il danno con ogni evidenza non può nemmeno essere risarcito in via patrimoniale, proprio perché attiene alla carriera del docente, all'anzianità di servizio, alla maturazione dell'esperienza professionale e, non da ultimo, alla sede di lavoro.

Il *fumus boni iuris* emerge, con ogni evidenza, dai mezzi di gravame innanzi esposti, con riguardo all'assoluta illegittimità delle impugnate graduatorie sotto il profilo della disparità di trattamento, della violazione di norme procedurali vincolanti e della mancanza di trasparenza.

Pertanto, in sede cautelare si chiede che l'onorevole giudicante, previa sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, in attesa della pronuncia nel merito del ricorso, provveda alla rettifica della graduatoria definitiva di merito per la cl.conc. A050 ordinando l'assegnazione alla ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante nella graduatoria relativa alle classe di concorso A050 approvata dall'USR Campania con dec. n. prot. 3233 del 31.01.2019.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTT. 41, COMMA 4, E 52, COMMA 2°, DEL C.P.A.

Stante il corposo numero degli altri soggetti controinteressati che renderebbe non solo difficile, ma pressoché impossibile una notifica nei modi ordinari, **si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo, al fine di integrare il contraddittorio, autorizzi i sottoscritti avvocati a notificare tanto il ricorso introduttivo del presente giudizio quanto il presente atti di motivi aggiunti a tutti gli altri controinteressati a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R.. e sul sito internet istituzionale del relativo Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.**

Infatti, il MIUR ha istituito un'apposita pagina istituzionale "*Atti di Notifica*" (<http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>), nella quale, come ivi chiarito dal Ministero, "*sono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria*" ed altrettanto ha fatto il relativo USR per la Campania, dedicando, all'interno del proprio sito web istituzionale, una pagina "*atti di notifica*" (<http://www.campania.istruzione.it/atti-di-notifica/atti-di-notifica.shtml>) alla pubblicazione di tutti gli atti per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto la notifica per pubblici proclami.

Come è agevolmente riscontrabile consultando le predette pagine web, le notifiche mediante i siti ministeriali sono state pressoché costantemente disposte dall'autorità giudiziaria **anche senza la contestuale richiesta di notifica ai controinteressati degli atti giudiziari per il tramite della G.U.**

Ciò non solo il considerazione dell'**elevato costo** che la notifica in G.U. comporta per la parte ricorrente, ma anche per il fatto che la notificazione per pubblici proclami attraverso i predetti siti internet del MIUR e dei relativi Uffici Scolastici Regionali è stata ritenuta uno strumento **più efficace** della notifica in G.U.: è, infatti, indubbio che i docenti controinteressati rispetto a ricorsi quale quello di specie ***consultino più frequentemente i siti web del MIUR e dei relativi Uffici Scolastici Regionali*** (ove sono pubblicati i vari aggiornamenti sullo stato dei concorsi) ***piuttosto che la G.U.*** e che, in ogni caso, tramite la notifica del ricorso per pubblici proclami sui siti ministeriali possono accedere ad ***una maggiore conoscenza*** del giudizio rispetto a quella che deriverebbe loro dal numero limitato di dati pubblicabili sulla G.U. (si pensi, ad es. alla possibilità di consultare il ricorso nel suo testo integrale).

Per tutto quanto innanzi esposto, parte ricorrente, come in epigrafe rapp.ta e difesa,

CONCLUDE

affinché Codesto Tar adito Voglia accogliere il ricorso introduttivo del giudizio e il presente atto di motivi aggiunti e per l'effetto:

- **IN VIA CAUTELARE**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe ed adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo al fine di tutelare gli interessi di parte ricorrente ovvero ordinare alle convenute Amministrazioni di rettificare la graduatoria generale definitiva di merito del concorso pubblico bandito con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 (*“scienze naturali, chimiche e biologiche”* nella Scuola Secondaria di II grado) **mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio totale alla stessa spettanti in virtù dei criteri stabiliti dal D.M.MIUR n. 995 del 15.12.2017 —tabella A** (punteggio totale pari a 86,8 per la cl.conc. A050) e, per l'effetto, mediante **assegnazione a parte ricorrente della corretta posizione alla stessa spettante all'interno della predetta graduatoria;**
- **NEL MERITO**: accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe e di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, disporre l'annullamento e conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente a correggere la graduatoria generale definitiva di merito del concorso pubblico bandito con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 (*“scienze naturali, chimiche e biologiche”* nella Scuola Secondaria di II grado) **assegnando a parte ricorrente i corretti punteggi totali alla stessa spettanti in virtù dei criteri stabiliti dal D.M.MIUR n. 995 del 15.12.2017 — tabella A** (punteggio totale pari a 86,8 per la cl.conc. A050) **nonché, per l'effetto, attribuendo a parte ricorrente la corretta posizione alla stessa spettante nella predetta graduatoria**, il tutto previa conferma del provvedimento di carattere cautelare già adottato;
- **Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.**

*_*_*

PRODUZIONI

- 01) 1. Dec. n. prot. 3233 del 31.01.2019 MIUR-USR Campania ed ivi allegata graduatoria di merito concorsuale rettificata per cl.concorso A050 –Regione Campania, 2. quali pubblicati in pari data sul sito web istituzionale dell’USR Campania;
- 02) 1. Dec. n. prot. 5640 del 25.02.2019 MIUR-USR Campania ed ivi allegata graduatoria di merito concorsuale rettificata per cl.concorso ADSS –Regione Campania, 2. quali pubblicati, in data 26.02.2019, sul sito web istituzionale dell’USR Campania;

*_*_*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, e, trattandosi di Pubblico Impiego, il C.U. da versare è pari ad € 325,00.

Napoli, 18.03.2019


Avv. Palmira Graziano

Avv. Emanuele Biondi

Avv. Pasquale Biondi

Pubblicato il 18/04/2019

N.00643_2019 REG.PROV.CAU.
N. 00866/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Idanna D'Agostino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Biondi, Pasquale Biondi e Palmira Graziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli al viale della Costituzione, Is. A/3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca eUSR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Antonietta Abbate, Simona Iacobacci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1.dei decreti n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018, n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018, n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018, n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019 e delle graduatorie generali di merito approvate con i

predetti decreti all'esito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) e relative, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “Sostegno scuola secondaria di II grado” ed alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche” nella Scuola Secondaria di II grado,

2.di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione delle predette graduatorie generali di merito relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche” e ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”;

e

per la condanna

delle convenute Amministrazioni alla rettifica delle predette graduatorie generali di merito mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante (quale risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da parte ricorrente all'esito delle rispettive prove orali e dei punteggi spettanti a parte ricorrente per i titoli

dichiarati);

e

per la rettifica

delle predette graduatorie generali di merito mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

3.del decreto n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”;

4.della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”, allegata al DECRETO n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018;

5.del Decreto n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”;

6.della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”, allegata al Decreto n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018;

7.Del Decreto n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”;

8.della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N.

85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”, allegata al DECRETO n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018;

9.del Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”;

10.della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”, allegata al Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019;

11.di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione delle predette graduatorie generali di merito relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche

12.del decreto n. prot. 3233 del 31.01.2019, pubblicato in pari data con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e

biologiche”;

13.della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”, allegata al Decreto n. prot. 3233 del 31.01.2019, pubblicato in pari data;

14.di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione della predetta graduatoria generale di merito relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”.

nonché

per la condanna

delle convenute Amministrazioni alla rettifica di tutte le impugnite graduatorie generali di merito —impugnite con il ricorso introduttivo per cui è causa e con il presente atto di motivi aggiunti— approvate, all'esito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018, per i posti messi a concorso relativamente alla Regione CAMPANIA e per la classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche” mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante (quale risultante dalla sommatoria del punteggio ottenuto da parte ricorrente all'esito della prova orale e del punteggio spettante a parte ricorrente per i titoli dichiarati);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, avendo peraltro conseguito in sede di reclamo il punteggio invocato per l'altro classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado (cfr. verbale udienza odierna);

RITENUTA – all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare – l'opportunità che l'Amministrazione Scolastica riesamini la fattispecie, procedendo nuovamente alla valutazione dei titoli presentati dall'istante, dando conto espressamente degli esiti di detta rivalutazione, in ragione del grave nocumento cui la parte ricorrente assume di essere esposta, in relazione alla corretta collocazione nella graduatoria finale e all'assegnazione della cattedra;

RITENUTO che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, disponendo, se del caso, l'inserimento del ricorrente in graduatoria nella posizione così ottenuta;

CONSIDERATO che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale,

suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente

sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o

informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;-

l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 20/11/2019 con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:

- a) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- b) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- d) condanna l'Amministrazione al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00# (euro cinquecento/00#);
- e) fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 20/11/2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

ELENCO CONTROINTERESSATI

pubblicato in esecuzione dell'ordinanza n. 643/2019 pubblicata il 18.04.2019 dal TAR CAMPANIA –Napoli- SEZ. IV (recante accoglimento dell'istanza cautelare avanzata con ricorso ed atto di motivi aggiunti depositati nel giudizio iscritto al n.R.G. 866/2019)

I controinteressati all'accoglimento del predetti ricorso ed atto di motivi aggiunti R.G.n. 866/2018 sono tutti coloro che, all'interno della graduatoria generale definitiva di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050– “scienze naturali, chimiche e biologiche” ed approvata dall'USR Campania con il Decreto n. 3233 del 31.01.2019, si sono classificati **dalla posizione n. 1 alla posizione n. 172** e che, ove alla ricorrente, D'AGOSTINO IDANNA, fosse assegnato il punteggio totale alla stessa dovuto, pari a 86,8, verrebbero scavalcati per punteggio nella predetta graduatoria.

Si pubblica di seguito **l'elenco dei predetti controinteressati** estratto dalla relativa citata graduatoria di appartenenza:

ELENCO CONTROINTERESSATI

pubblicato in esecuzione dell'ordinanza n. 643/2019 pubblicata il 18.04.2019 dal TAR CAMPANIA -Napoli- SEZ. IV

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
1	GIAQUINTO	COSTANZA	13/01/1976	CE			40	60	100	*
2	ABBATE	ANTONIETTA	01/06/1983	CE			40	60	100	*
3	FIMIANI	ROSARIO	12/04/1967	SA			40	60	100	*
4	MANNA	MICHELA	01/02/1977	NA			40	60	100	*
5	PAOLELLA	GAETANA	02/12/1983	CE			40	60	100	*
6	ABBONDANDOLO	MARILINA	16/07/1985	AV			40	60	100	*
7	IACOBACCI	SIMONA	08/06/1982	NA			40	60	100	*
8	CICCARELLI	ANGELA	24/02/1982	CE			40	60	100	*
9	PRESTA	GIANLUCA	02/05/1979	NA			40	60	100	*
10	GUGLIELMI	FULVIO	11/12/1978	NA			40	60	100	*
11	D'ERRICO	GIADA	23/02/1984	NA			40	60	100	*
12	GIORGIO	EMILIA	28/01/1984	SA			40	60	100	*
13	GRAVINA	TERESITA	06/06/1977	CE			40	60	100	*
14	VERTAGLIO	FRANCESCA	12/01/1990	NA			40	60	100	*
15	CECARO	MICHELE	11/04/1988	CE			40	60	100	*
16	TRINCHESE	GIOVANNA	07/10/1986	AV			40	60	100	*
17	LAURENZA	ANNA	07/10/1985	CE			40	60	100	*
18	NAPOLITANO	RAFFAELLA	27/07/1985	AV			40	60	100	*
19	D'ERRICO	ELENA	25/02/1982	NA			40	60	100	*
20	BUSIELLO	ROSANNA	24/06/1977	NA			40	60	100	*
21	VOLPARA	PASQUALE	24/01/1967	NA			40	60	100	*
22	MILANO	ANDREINA	16/05/1980	NA			40	60	100	*
23	DE ROSA	PELLEGRINO	14/09/1959	AV			40	60	100	*
24	MUGIONE	CAROLINA	29/10/1988	CE			40	60	100	*
25	ESPOSITO	BARBARA	01/04/1988	NA			40	60	100	*
26	STELLATO	CLAUDIA	02/03/1986	NA			40	60	100	*
27	DE MAFFUTIIS	ALESSANDRA	10/07/1984	NA			40	60	100	*
28	DE STEFANO	MILENA	13/02/1984	AV			40	60	100	*
29	CORVINO	GABRIELLA MARIA	03/10/1983	CE			40	60	100	*
30	MARZANO	AUTILIA	28/10/1982	NA			40	60	100	*
31	RUSSO	GIULIANA	17/02/1982	NA			40	60	100	*
32	NAPOLITANO	NICOLA	07/02/1982	AV			40	60	100	*
33	GIORDANO	TANIA	15/12/1981	CE			40	60	100	

L'asterisco nella colonna "Riserve" indica il possesso di titoli di riserva

L'asterisco nella colonna "Pref" indica che il candidato precede a parità di punteggio per titoli di preferenza o per minore età

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
34	FURINO	LEONARDO	26/04/1974	ESTERO			40	59,2	99,2	
35	FRISCI	MARIA GRAZIA	05/02/1977	AG			40	59	99	*
36	CAPARCO	ERNESTA	10/10/1982	CE			40	59	99	
37	CERCIELLO	MARIA	25/01/1987	NA			40	58,8	98,8	
38	SANNINO	CHIARA	30/08/1988	NA			40	58,1	98,1	
39	FEDERICO	ANTONELLA	21/04/1978	TO			38	60	98	*
40	SANTORO	DANIELA	04/04/1982	NA			38	60	98	*
41	NORO	ELEONORA	20/06/1986	NA			38	60	98	*
42	VERRUSIO	LIDIA	19/12/1984	BN			38	60	98	*
43	NUMITONE	GELSOMINA	27/05/1975	NA			38	60	98	*
44	ANDREOZZI	CARLA	08/02/1965	CE			38	60	98	*
45	RUOPOLI	ELENA	24/07/1987	NA	*		38	60	98	*
46	DIANA	SILVIO	04/07/1987	CE			38	60	98	*
47	ESPOSITO	GIUSEPPINA	13/11/1982	NA			38	60	98	*
48	SISTO	VINCENZO	24/10/1979	CE			38	60	98	
49	COPPOLA	GIORGIO	17/05/1983	CE			40	57,8	97,8	
50	GUARINO	STEFANIA	20/11/1979	NA			40	57,5	97,5	
51	GRAVANTE	CLELIA	28/12/1984	MI			37	60	97	*
52	SORRENTINO	NICOLINA CRISTINA	21/08/1981	ESTERO			37	60	97	
53	CAPPUCCIO	ANTONELLA	01/12/1984	NA			40	56,4	96,4	
54	SAPUTO	MARIA ILARIA	10/01/1982	CE			36	60	96	*
55	TONNERA	TANIA	24/10/1976	ESTERO			36	60	96	*
56	VILLANO	PAOLA	12/09/1968	NA			36	60	96	*
57	DE CRESCENZO	AGOSTINA	29/11/1982	NA			36	60	96	*
58	PASSARIELLO	GINA	28/01/1982	NA			36	60	96	*
59	CITRO	VALENTINA	26/05/1982	BS			36	60	96	*
60	CEPARANO	MARGHERITA	09/03/1989	NA			36	60	96	*
61	DI ZENZO	MARINA	10/02/1988	AV			36	60	96	*
62	ANTONACCI	GIANLUCA	19/01/1985	NA			36	60	96	*
63	D'AVINO	MARIA	02/10/1976	NA			36	60	96	*
64	DONATIELLO	CINZIA	06/06/1987	AV			36	60	96	
65	DELLI PAOLI	GAETANA	01/02/1986	CE			38	57,6	95,6	*
66	FOCARETA	LAURA	31/08/1985	BN			36	59,6	95,6	

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
67	DE ROSA	FEDERICA	08/10/1981	NA			37	58,4	95,4	
68	CESARANI	ANNALISA	22/12/1982	NA			38	57,2	95,2	
69	CAMPANILE	MARIA	24/04/1985	CE			35	60	95	*
70	DE LUCIA	MARIA GRAZIA	09/05/1988	CE			35	60	95	*
71	PALMIERI	CRISTINA	16/08/1983	CE			35	60	95	
72	PISANO	MARIA ROSA	31/12/1978	NA			38	56,9	94,9	
73	DE LAURENTIS	MORENA CARLA	01/04/1987	CE			38	56,6	94,6	
74	PLANTAMURA	ANTONIO	14/06/1975	SA			40	54,3	94,3	
75	TARDUGNO	MARIA GIOVANNA	19/08/1987	SA			35	59,2	94,2	
76	BIANCO	MARIANGELA	15/06/1978	NA			34	60	94	*
77	TARDUGNO	GIUSEPPINA	28/08/1986	SA			34	60	94	
78	DIANA	ANNA	13/06/1989	CE			40	53,5	93,5	
79	IERMANO	ILARIA	14/04/1980	NA	*		40	53	93	
80	COPPOLA	ROSARIA	05/01/1987	NA			36	56,9	92,9	
81	LUCARIELLO	ANGELA	02/09/1973	NA		AE	40	52,8	92,8	*
82	CORREGGIA	SARA	25/12/1978	NA	*		40	52,8	92,8	*
83	NATALE	CONCETTA	19/02/1984	CE			40	52,8	92,8	
84	CARPENTIERI	FILOMENA	10/05/1964	NA			36	56,5	92,5	
85	INGENITO	FILOMENA	08/11/1979	NA			36	56,4	92,4	*
86	PICCA	TERESA	28/05/1983	SA			36	56,4	92,4	
87	ROBUSTO	ROSSELLA	18/11/1969	SA			40	52,2	92,2	
88	PILONE	CONCETTINA	24/10/1975	NA			32	60	92	*
89	ABETE	OLIMPIA	27/08/1974	NA			32	60	92	*
90	MICILLO	ILEANA	05/04/1979	CE			32	60	92	*
91	DI MAIO	CLELIA	13/06/1977	NA			32	60	92	*
92	NUNZIATA	GIOVANNI PAOLO	13/09/1986	CE			32	60	92	*
93	ACANFORA	NADIA	15/04/1976	CN			32	60	92	*
94	MUOIO	ANGELA	27/11/1986	NA			32	60	92	*
95	ROMANO	GIACOMO	04/02/1979	NA			32	60	92	*
96	DICUZZO	FAUSTA	08/01/1964	LT			32	60	92	*
97	SGAMBATO	MARIA ANTONIA	24/11/1976	NA			32	60	92	*
98	CASSARANO	MARTINA	11/03/1989	CE			32	60	92	*
99	D'ORIANO	VIRGINIA	22/12/1985	NA			32	60	92	

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
100	SARDI	MANOLO	01/05/1974	NA		AE	40	51,6	91,6	*
101	FERRARA	RAFFAELE	15/03/1980	CE			40	51,6	91,6	
102	SCARPETTA	MARIAROSARIA	28/02/1974	NA			36	55	91	*
103	CIAVOLINO	MARTINA	31/05/1981	NA			32	59	91	
104	ELEFANTE	CONCETTA	25/11/1977	NA			36	54,6	90,6	*
105	DONATI	ALESSIO	24/05/1984	NA			40	50,6	90,6	
106	TARTAGLIA	ROBERTA	17/04/1978	CE			40	50,2	90,2	
107	CERCIELLO	GIUSEPPINA	01/09/1979	NA			40	50,1	90,1	
108	CHIERA	MARIA ROSARIA	28/04/1974	NA			30	60	90	*
109	COCCIA	ELENA	21/05/1982	AV			30	60	90	*
110	CARDIELLO	GIUSEPPE	04/06/1978	SA			30	60	90	*
111	PUGLIESE	CARMELA REGINA	16/02/1978	ESTERO			30	60	90	*
112	IZZO	FRANCESCA	24/03/1986	CE			30	60	90	*
113	SILVESTRO	SILVANA	23/09/1985	NA			30	60	90	*
114	ESPOSITO	CARLA LUCIA	09/06/1983	NA			30	60	90	*
115	ZURLO	DIANA	12/03/1980	BN			30	60	90	*
116	D'ALESSANDRO	ANNA MARIA	01/04/1975	NA			30	60	90	*
117	RINALDI	LOREDANA	20/09/1988	SA			30	60	90	*
118	PALA	MARIANNA	28/09/1987	SA			30	60	90	*
119	LISTA	MARISA	11/08/1983	NA			30	60	90	
120	MANGO	ANNAMARIA	21/03/1983	NA			36	53,9	89,9	
121	SANTORIELLO	MARGHERITA	20/01/1983	AV			30	59,8	89,8	
122	CASTALDO	SARA	22/07/1984	NA			32	57,7	89,7	
123	DE ROSA	DANIELA	15/01/1986	CE			40	49,4	89,4	
124	D'AURIA	GINA	07/11/1988	SA			36	53,2	89,2	
125	BALDI	PAOLA	11/05/1971	SA			34	55	89	
126	CORVINO	PASQUALE	28/02/1987	CE			38	50,9	88,9	
127	MELONE	MARIANNA	29/12/1988	AV			34	54,3	88,3	
128	TARTAGLIONE	LUIGI	09/09/1967	CE			36	52,1	88,1	
129	COVIELLO	ROBERTO	13/02/1979	NA			28	60	88	*
130	SISTI	ILARIA	05/10/1973	SA			28	60	88	*
131	MATARESE	FILOMENA	30/04/1969	NA			28	60	88	*
132	CHIANESE	GIANBATTISTA	24/05/1966	NA			28	60	88	*

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
133	RUSSO	ANNARITA	07/11/1986	CE			28	60	88	*
134	PONTICELLI	SIMONA	09/02/1979	NA			28	60	88	*
135	MAZZA	RITA	20/04/1976	NA			28	60	88	
136	MANFREDINI	BARBARA	25/06/1976	NA			30	57,8	87,8	
137	SELVAGGIO	ANNA	12/08/1983	CE			38	49,5	87,5	
138	D'ALESSIO	VALENTINA	12/12/1988	NA			28	59,4	87,4	*
139	D'ANDREA	ASSUNTA	30/06/1962	NA			32	55,4	87,4	
140	PALAZZO	PIETRO	27/05/1974	BN			26	60	86	*
141	D'ANGELO	CARMEN	10/04/1976	NA	*		26	60	86	*
142	LEVA	SERGIO	26/08/1985	NA			34	52	86	*
143	MANZO	MARIA	20/07/1983	NA			26	60	86	*
144	OTTOBRE	FRANCESCA	12/01/1983	NA			26	60	86	
145	FESTA	STEFANIA	09/02/1990	NA			30	55,7	85,7	
146	RIENZO	CARMELA	15/01/1960	CE			28	57,6	85,6	
147	SANTOSUOSSO	CLAUDIA	25/04/1967	NA			28	57,5	85,5	
148	GRASSO	GIUSEPPINA	10/01/1987	BN			36	49,4	85,4	
149	PERRONE	ANTONETTA	05/05/1984	CE			27	58,2	85,2	
150	BOCCHINO	DANIELA	26/02/1980	TO			40	45,1	85,1	*
151	TORTORA	SONIA	25/04/1979	NA			28	57,1	85,1	
152	DI MARTINO	DOMENICO	15/03/1983	CE			40	45	85	
153	EVANGELISTA	ANNA ROSARIA	08/09/1978	NA			32	52,8	84,8	
154	CARO	MARIA LOURDES	12/07/1971	NA			28	56,4	84,4	
155	ESPOSITO	IMMA	24/06/1979	NA			32	52,3	84,3	*
156	GENGO	ANNA RITA	24/04/1979	SA			33	51,3	84,3	*
157	LONGOBARDI	ANTONELLA	11/09/1976	AV			38	46,3	84,3	
158	FIORILLO	CARMELA	16/07/1977	CE			32	52,1	84,1	*
159	BATTAGLIA	GRAZIA	03/05/1965	NA		AE	40	44,1	84,1	
160	CACCAVALE	ANNA	25/08/1976	NA			24	60	84	*
161	SPITALETTA	CATERINA	25/02/1983	BN			24	60	84	*
162	TROMBETTA	CRISTIAN	28/06/1984	NA			24	60	84	
163	DE MARCO	CLAUDIA	05/01/1964	SA			30	53,4	83,4	
164	BERGAMIN	FILOMENA	08/10/1977	RM			40	42,9	82,9	
165	GARBARINO	BARBARA	28/08/1975	AV			40	42,4	82,4	*

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale	Pref
166	PANICO	LUIGIA	28/04/1965	NA	*		26	56,4	82,4	
167	CUCCURULLO	LUCA	12/08/1978	NA			22	60	82	
168	SCHIAVONE	GIOVANNA	25/09/1987	CE		AE	38	43,6	81,6	
169	MAIELLARO	NOVELLA	14/07/1984	NA			34	47,4	81,4	
170	MONTANARO	DONATELLA	14/01/1961	NA			36	45,2	81,2	
171	AMATO	MATTEO	24/01/1982	SA			34	47	81	*
172	POMMELLA	IMMA	05/01/1983	CE			40	41	81	
173	DIAGOSTINO	IRANNA	17/07/1979	CE			40	40,8	80,8	*